

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**Ricorso con istanza ex art. 52 comma 4 c.p.a.**

nell'interesse dei Sigg.ri

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>C.F.</b>
IOIME	GIUSEPPE	MIOGPP94M11F839X
FRANCO	TOSCA	FRNTSC94S55F839E
SABATINO	GIOVANNA	SBTGNN93P54F799D
FANELLI	ALESSANDRA	FNLLSN95B51F839P
PICARDI	VALERIO	PCRVLR94A19F839V
IMPERATORE	FRANCESCA	MPRFNC93R68F839R
ISERNIA	PIETRO	SRNPTR91L05I073B
MOLINO	CLORY	MLNCRY92L67C351R
ESISTINI	DANIELE	STNDNL93T22F839W
CONTE	GIAN MARCO	CNTGMR93H26F839X
VITIELLO	RAFFAELE	VTLRFL95D07L259K
BAITTINER	RAFFAELA	BTTRFL94T44F839S
BONIFACIO	ANDREA	BNFNDR93T21C129Y
DI PAOLA	FRANCESCO	DPLFNC88S09L845E
CASELLA	CRISTIANA	CLSCST94T53H892V
MICHELETI	LILIANA	MCHLLN93T46H501M
MIELE	ANTONIO	MLINTN94B18A783J
MUSELLA	ROBERTA	MSLRRT94E51F839P
PELLEGRINI	LOREDANA	PLLLDN94B63F839F
ADDEO	MAGDA ROSARIA	DDAMDR92M52F839Q
BUONO	LAURA FILOMENA	BNULFL94M52I438A
DI PRISCO	FABRIZIO	DPRFRZ94L35F839E
CAVAGNUOLO	ANGELA	CVGNGL90M42F839U
EVANGELISTA	EMANUELA	VNGMNL94A66G942I
ACANFORA	NUNZIA	CNFNZN93M47L845R
VOLPE	GIANINA MARIA	VLPGNM94B16H703U
FIORILLO	JOLANDA	FRLJND91S65L424U
TEDESCO	FRANCESCO	TDSFNC94R24F839S
INFANTE	ENRICO ANTONIO	NFNNCN95R26F839T
DE NOTARIS	GUGLIELMO	DNTGLL93P11F839B
FALCO	GIACINTO	FLCGNT91E02D963P
LISBINO	RAFFAELE	LSBRFL94H04A512D
IAVAZZO	NICOLA	VZZNCL94S11E839R
ESPOSITO	CLEMENTE	SPSCMN91L30H834K
ARGENZIANO	TERESA	RGNTRS94H48F839L
SCOTTO DI CARLO	DEBORAH	SCTDRH94T60F839K
ARBORETTO	GIUSEPPA	RBRGPP95H53G309A
TRAMONTANO	SARA	TRMSRA94C62F839I
FORCINA	GIANMARIO	FRCGMR94C14D708Z
ECORA	GIANLUCA	CREGLC93L12F839V
CERNERA	MARIANGELA	CRNMNG94D54G039B
VAIENNA	SARA	VNNSRA93M64I234Z

BILO	LUCIA LAURA	BLILLR94D69A399C
BRUNO	LUIGI	BRNLGU93B19M289T
D'AMBROSIO	RAFFAELE	DMBRFL93E19F839H
SANTORELLI	NICOLA	SNTNCL93D17F839J
MARGHERITA	ALESSIA LUCIANA	MRGLSL94P61A512H
D'URSO	SILVIA	DRSSLV94R43H703Y
IANNETTA	ALESSANDRA	NNTLSN94R41G482S
BARBERA	SIMONE	BRBSMN93A13D205Q
MURINO	CARLO	MRNCRL95C24F839K
GUERRIERO	GIOVANNA	GRRGNN94L58F839Y
TULINO	GIOVANNI	TLNGNN88B22F839K
GIORDANO	FRANCESCO	GRDFNC94R05I234H
MELES	MARIO	MLSMRA94T29F839P
RUSSO	ATTILIO	RSSTTL95P06E731A
BERGAMINELLI	MARCO	BRGMRC92E27F912H
MALAFRONTI	CATELLO	MLFCLL91T16C129G
MILO	SALVATORE	MLISVT94C01F839R
MAIONE	MARCO	MNAMRC95A03F839G
PALUMBO	MARIELVIRA	PLMMLV94R45F839L
PARISI	LUCIA	PRSLCU93L69F839P
LECCESI	ILIA	LCCLII94D60G942U
DI DIO	MAURO	DDIMRA93L08G309A
BUONOCORE	MARIANO VITTORIO	BNCMV93H28F839Z
TAMMARO	ALESSIO	TMMLSS94E20G813Z
GALLUCCIO	ANDREA	GLLNDR95R28G309A
MILANO	ANNALaura	MLNNLR94R62G813E
MANZO	ROBERTA	MNZRRT92B45A489U
RONCHI	ALESSIA	RNCLSS94P42F839W
FERRARO	VALENTINA	FRRVNT92L58L845O
MOTTOLA	GIOVANNI	MTTGNN94H24A512G
COMUNE	ROSITA	CMNRST93R63I234Z
SAVINO	ANGELO	SVNNGL91E12G039E
TESTA	CRESCENZO	TSTCSC95B15F839U
LA SORDA	MARISA	LSRMRS94T61B963S
TAMBARO	ELENA	TMBLNE94S45G309T
DELLO RUSSO	CARMELA	DLLCML94A60A509Q
ESPOSITO	MARICA	SPSMRC94L48F839F
DE MARCO	FRANCESCO	DMRFNC84L04B963V
GALLO	ROSSELLA	GLLRSL94H62A717C
AGRESTI	FRANCESCO	GRSFNC94D24D708X
ORECCHIO	FRANCESCO	RCCFNC94A27A509R
VIGNONE	FABRIZIO	VGNFRZ93D28F839S
AMMENDOLA	PAOLO	MMNPLA94C20L845T
CAPARROTTI	ANTONIA	CPRNTN95M48I676Y
DELLA PERUTA	SIMONE	DLLSMN94H15G813E
TOPO	FRANCESCO	TPOFNC94L03F839V
PIETROLUONGO	DARIA	PTRDRA95A60C933E
FERRARO	NICOLA	FRRNCL94E24G309Q

RUSSO	VINCENZO	RSSVCN94H07G309O
LAURIELLO	MICHELE FRANCESCO	LRLMHL93C31L845O
GUARINO	ALESSIA	GRNLSS94P54F839B
VISCIGLIO	TANIA	VSCTNA86S57I49A
SANTORSOLA	MARIACHIARA	SNTMCH93B66F839A
CAVA	NUNZIATA	CVANZT95P51I438Z
ASSEDIAO	SIMONE	SSDSMN94C10G795H
DELLA PERUTA	DOMENICO MARIA	DLLDNC93H07A783H
DI LAURO	PIETRO UMBERTO	DLRPRM94M26A512K
NEFASTO	DANIELA	NFSDNL95C60A509N
PONTILLO	MARTINA	PNTMTN95H62F839P
DE STASIO	MATTEO	DSTMTT94R14A783D
RUGGIERO	BRUNELLA	RGGNL94E56F839H
TROTTA	IMMACOLATA	TRTMCL94B46F912T
ATTANASIO	ALESSIA	TTNLSS94M56F839X
AVITABILE	CHIARA	VTBCHR92E46L845H
BARBATO	GIANMARCO	BRBGMR93P21F839F
BONAGURA	ALESSANDRA	BNGLSN92M66A509E
CAIRO	MARIA ROSA	CRAMRS93E56F839G
CARANDENTE	VINCENZA	CRNVCN94E47F799G
CAVALIERE	ANNARITA	CVLNRT93R61C129D
CINTOLI	GIULIA	CNTGLI93T52D643X
COCCARO	ERSILIA	CCCRSL94T58G793Y
CONSOLO	VALERIA	CNSVLR93H59F939F
CREDENTINO	CLAUDIA	CRDCLD94C62F839X
D'ANGELO	LUCA	DNGLCU95C23F839D
FRATERNI	ILARIA	FRTLRI94H61I483V
GUERRIERO	VALENTINA	GRRVNT95R46F839T
IRIDE	LUIGI	RDILGU92E26E329D
JANULIS	NATALIE MARIE	JNLNM94A62G964Q
MATRONE	MARCO	MTRMRC94R30C129Y
MAZZONE	MIRIAM GIOVANNA	MZZMMG94L55F839P
MINICHINI	GIUSEPPINA	MNCGPP93R59F839K
MONTEFUSCO	RAFFAELA	MNTRFL93L60A509Z
NUCCIOTTI	SILVIA	NCCSLV93T57F839W
PANELLA	ROSALIA	PNLRSL93H51A512V
PANTALEO	SIMONE	PNTSMN95E20F839J
PASCARELLA	ANTONIO	PSCNTN95C21I197D
PERROTTA	MARIA	PRRMRA94T62F839Q
PONE	ANTONIO	PNONTN94C08F924X
RAINONE	ROBERTA	RNNRRT94C45F924N
RUSSO	MARIA TERESA	RSSMTR93M49E791W
	GIUSEPPINA	
SCHETTINO	FEDERICA	SCHGPP94B51G273G
SERPICO	MARIA PAOLA GIADA	SRPMPL94M64E791Q
SPECCHIO	FRANCESCA	SPCFNC93S54C514E
TAMMARO	MARIA GIOVANNA	TMMMGMV77T51G309N
VERDE	FRANCESCO	VRDFNC80T26C495O

AMATO	CARMEN	MTACMN94S58F839Y
BELLUCCI	LUCA	BLLLCU94E12L259D
DE PAOLA	PAMELA	DPLPML86E49F839V
DE SIO	CAMILLA	DSECLL94R65C361O
ESPOSITO	FRANCESCO	SPSFNC93C10C129S
FICUCIELLO	ASSUNTA	FCCSNT92H66L424N
GRASSO	MARIA CRISTINA	GRSMCR93C44A783W
MOLINARIO	SONIA	MLNSNO95R66A399L
ROMANO	FRANCESCO	RMNFNC93T14H860S
CAMPANA	ANTONIO	CMPNTN94L05E791C
CECE	GIACOMO	CCEGCM60P08F839U
GRANIERO	PAOLO	GRNPLA68H23F839M
BERGAMINELLI	FABRIZIO	BRGFRZ93T27F912D
FAMIGLIETTI	ROBERTO	FMFRRT68E21A347Q

rappresentati, difesi e meglio generalizzati per mandato speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle *mails* [santi.delia@avvocatosantidelia.it](mailto:santi.delia@avvocatosantidelia.it) – [info@avvocatomichelebonetti.it](mailto:info@avvocatomichelebonetti.it) e *pec* [avvsantidelia@cnfpec.it](mailto:avvsantidelia@cnfpec.it) - [michelebonetti@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelebonetti@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliati in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino, 47 (Studio Avvocato Michele Bonetti & Partners)

**contro**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

e

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**, in persona del Rettore *pro tempore*,

**e nei confronti**

dei controinteressati in atti

**per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare,**

**a)** della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it), nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;

**a1)** del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

**b1)** dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che “*al termine del tempo i candidati debbono attendere di essere chiamati, mostrando il documento di riconoscimento, per consegnare: a) la busta con finestra trasparente in cui avranno inserito il modulo risposta valido; b) la scheda anagrafica; c) il questionario e il modulo risposta non valido debitamente annullato*”;

**b2)** della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;

**c)** dell'articolo 10, comma 1 del D.M. n. 85 del 5 febbraio 2014, nella parte in cui viene

dichiarata la non idoneità dei soggetti con punteggi più bassi di 20.

**d)** dell'avviso del MIUR del 13 gennaio 2014 – protocollo n. 562 – recante “Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale, a.a. 2014-2015” *in parte qua* “si comunicano le date di effettuazione delle prove di ammissione”, a livello nazionale, per le date 8 aprile 2014 per i corsi di laurea in “Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana” e sempre *in parte qua* nella parte in cui si devolvono “le modalità ed i contenuti della prova” a definizione successiva mediante apposito decreto e di tutti gli atti precedenti o successivi anche non conosciuti che definiscono la predetta data del test;

**d1)** del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014-2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, fra l'altro, nei corsi di cui all'avviso del MIUR 13.01.2014, n. 562;

**d2)** *ove occorrer possa*, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 5 febbraio 2014, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti, nonché di tutti i 60 quesiti somministrati;

**d3)** del D.M. del 7 marzo 2014 n. 218 sulla “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2015”;

**d4)** del D.M. del 10 marzo 2014 n. 220 sulla “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015”;

**d5)** della nota MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunica che anche a seguito di quanto avvenuto a Bari, il test non è annullato;

**d6)** della nota MIUR dell'15 aprile 2014 con la il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II;

**d7)** di tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;

**e)** del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” DR/2014/315 del 07/02/2014;

**e1)** di tutti i verbali di svolgimento delle prove di accesso ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” svoltesi in data 08 aprile 2014;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

#### **per l'accertamento**

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione meglio indicato in atti e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta

#### **per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

\*\*\*\*

#### PREMESSE:

LA TABELLA CHE SEGUE SPECIFICA LA POSIZIONE DEI SINGOLI RICORRENTI

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Facoltà</i>	<i>user</i>	<i>Password</i>	<i>punti</i>	<i>POSIZIONE IN GRADUATORIA</i>
IOIME	GIUSEPPE	ODONTOIATRIA	18MP44009	E443EK4M	36,2	7536
FRANCO	TOSCA	MEDICINA	18MP43713	55KZ7K45	35	8740
SABATINO	GIOVANNA	MEDICINA	18MP43011	HTUWP2AJ	33,40	10973
FANELLI	ALESSANDRA	MEDICINA	18MP41654	3GMWN32H	33,3	11074
PICARDI	VALERIO	MEDICINA	18MP40750	F82AH9EM	33,3	11080
IMPERATORE	FRANCESCA	MEDICINA	18MP43045	PV3XUXFT	33,1	11332
ISERNIA	PIETRO	MEDICINA	18MP44890	5CGJ2JXY	33	11468
MOLINO	CLORY	MEDICINA	18MP45425	EK38QWR3	33	11496
ESISTINI	DANIELE	MEDICINA	18MP40717	PQCNRF5N	33	11556
CONTE	GIAN MARCO	MEDICINA	18MP41418	HU3YEKTT	32,7	11874
VITIELLO	RAFFAELE	MEDICINA	18MP43310	SRUQQTHB	32,5	12114
BAITTINER	RAFFAELA	MEDICINA	18MP41564	6PBX8AYV	32	12870
BONIFACIO	ANDREA	MEDICINA	18MP40718	QVXZRZWT	32	12891
DI PAOLA	FRANCESCO	MEDICINA	18MP41516	EH3VGE6R	31,5	13666
CASELLA	CRISTIANA	MEDICINA	18MP41576	3PSJ7GAR	31,3	13898
MICHELETI	LILIANA	MEDICINA	18MP43824	5XX4CW8W	31,3	13926
MIELE	ANTONIO	MEDICINA	18MP40772	BA279JZ8	31,2	14005
MUSELLA	ROBERTA	MEDICINA	18MP40870	RVKWDYXH	31	14380
PELLEGRINI	LOREDANA	MEDICINA	18MP40792	RF7YNWYT	31	14393
ADDEO	MAGDA ROSARIA	MEDICINA	18MP45412	3FR7NACC	30,8	14629
BUONO	LAURA FILOMENA	MEDICINA	18MP44177	9SC4Z6JZ	30,70	14866
DI PRISCO	FABRIZIO	MEDICINA	18MP41373	5CJD2MNK	30,7	14892
CAVAGNUOLO	ANGELA	MEDICINA	18MP44900	CCAA5NPF	30,50	15114
EVANGELISTA	EMANUELA	MEDICINA	18MP40799	BZD8GZAB	30,5	15125
ACANFORA	NUNZIA	MEDICINA	18MP41416	3NSMN6T7	30	15940
VOLPE	GIANINA MARIA	MEDICINA	18MP40714	GMTDVEVS	29,6	16665
FIORILLO	JOLANDA	MEDICINA	18MP45328	U5GYM978	29,4	16891
TEDESCO	FRANCESCO	MEDICINA	18MP42374	SU9GH5WB	29,3	17171
INFANTE	ENRICO ANTONIO	MEDICINA	18MP44941	Q5NVG9CB	29,3	17245
DE NOTARIS	GUGLIELMO	MEDICINA	18MP43038	RAKSV5XS	29,2	17386
FALCO	GIACINTO	MEDICINA	18MP44887	JXJNVYAM	29,2	17445
LISBINO	RAFFAELE	MEDICINA	18MP45481	ZZZ2VPB8	29	17737
I VAZZO	NICOLA	MEDICINA	18MP43738	U2M8QA68	28,90	17909
ESPOSITO	CLEMENTE	MEDICINA	18MP44885	HUR8W5D7	28,90	17913
ARGENZIANO	TERESA	ODONTOIATRIA	18MP44154	PKPTQSZB	28,6	18379
SCOTTO DI	DEBORAH	MEDICINA	18MP41565	62V56X7M	28,6	18390

CARLO						
ARBORETTO	GIUSEPPA	MEDICINA	18MP43108	WHKNUJEZ	28,1	19470
TRAMONTANO	SARA	MEDICINA	18MP44444	TV8XZHB8	28	19565
FORCINA	GIANMARIO	MEDICINA	18MP44231	9BNX5B3X	27,7	20154
ECORA	GIANLUCA	MEDICINA	18MP41408	YCXMGGVP	27,6	20324
CERNERA	MARIANGELA	ODONTOIATRIA	18MP41024	BNEKHG3Z	27,5	20431
VAIENNA	SARA	MEDICINA	18MP41741	75SFNFBB	27,5	20492
BILO	LUCIA LAURA	MEDICINA	18MP42079	E82V2J8S	27,5	20543
BRUNO	LUIGI	MEDICINA	18MP42470	H6CFDH7K	27	21443
D'AMBROSIO	RAFFAELE	ODONTOIATRIA	18MP41744	4FYWBWG6	27	21459
SANTORELLI	NICOLA	MEDICINA	18MP42497	BWVW7XDN	26,9	21674
MARGHERITA	ALESSIA LUCIANA	MEDICINA	18MP43293	4VZ56Q3W	26,8	21895
D'URSO	SILVIA	MEDICINA	18MP42244	EPZ55QFA	26,70	22081
IANNETTA	ALESSANDRA	MEDICINA	18MP41060	PVQSBHAE	26,50	22474
BARBERA	SIMONE	MEDICINA	18MP42418	U74KSQUX	26,4	22589
MURINO	CARLO	MEDICINA	18MP43550	B59Y75ND	26,3	22833
GUERRIERO	GIOVANNA	ODONTOIATRIA	18MP41274	SHZJT42B	26,30	22927
TULINO	GIOVANNI	MEDICINA	18MP41329	UDATNNEX	26,2	23089
GIORDANO	FRANCESCO	MEDICINA	18MP42241	78QCMYZX	26,2	23109
MELES	MARIO	MEDICINA	18MP43636	WZZE3QUX	26	23463
RUSSO	ATTILIO	MEDICINA	18MP44523	68XBV6GS	26,81	23899
BERGAMINELLI	MARCO	ODONTOIATRIA	18MP45340	5CWVHD9T	25,6	24347
MALAFRONTI	CATELLO	MEDICINA	18MP45320	B3M2TEYT	25,5	24462
MILO	SALVATORE	MEDICINA	18MP44242	KBRPW2UK	25,4	24766
MAIONE	MARCO	MEDICINA	18MP42252	SJSWPHV4	25,4	24813
PALUMBO	MARIELVIRA	MEDICINA	18MP42387	RHJFA9H6	25,2	25022
PARISI	LUCIA	MEDICINA	18MP41401	YSJWE37X	25,2	25170
LECCESE	ILIA	MEDICINA	18MP42072	VHEZXX7J	25,1	25317
DI DIO	MAURO	MEDICINA	18MP41717	DE67XAKP	25,1	25450
BUONOCORE	MARIANO VITTORIO	MEDICINA	18MP41745	M4GJ9YSE	25	25657
TAMMARO	ALESSIO	MEDICINA	18MP40878	8YUVJ7TH	24,7	26264
GALLUCCIO	ANDREA	MEDICINA	18MP44916	CFUXUQH3	24,6	26469
MILANO	ANNA LAURA	MEDICINA	18MP42222	6TUTE344	24,6	26491
MANZO	ROBERTA	MEDICINA	18MP45335	QVVH5WSV	24,5	26586
RONCHI	ALESSIA	MEDICINA	18MP43259	8SPZRVXK	24	27463
FERRARO	VALENTINA	MEDICINA	18MP45443	XXK659RP	24,1	27519
MOTTOLA	GIOVANNI	MEDICINA	18MP41384	BXAMWDPR	24,1	27542
COMUNE	ROSITA	MEDICINA	18MP43009	RRX76S9J	24	27837
SAVINO	ANGELO	MEDICINA	18MP45048	SGFMQGVJ	23,3	28185
TESTA	CRESCENZO	MEDICINA	18MP44056	J9WT72PC	23,80	28203
LA SORDA	MARISA	MEDICINA	18MP43610	BPE55HXS	23,7	28230
TAMBARO	ELENA	MEDICINA	18MP42392	2GJCGQHC	23,7	28363
DELLO RUSSO	CARMELA	MEDICINA	18MP40777	Z8JRXGGC	23,2	29482
ESPOSITO	MARICA	MEDICINA	18MP41398	6KY2VHZA	23,2	29520
DE MARCO	FRANCESCO	MEDICINA	18MP42532	ZC8524HE	22,90	30160
GALLO	ROSSELLA	MEDICINA	18MP45471	JM84C SSD	22,8	30274

AGRESTI	FRANCESCO	MEDICINA	18MP41008	H79QYBVJ	22,5	31109
ORECCHIO	FRANCESCO	ODONTOIATRIA	18MP40791	ENVMDUHX	22,4	31297
VIGNONE	FABRIZIO	MEDICINA	18MP42437	A7R52TG3	22,3	31430
AMMENDOLA	PAOLO	MEDICINA	18MP44217	T3WG9EUC	22,2	31570
CAPARROTTI	ANTONIA	MEDICINA	18MP40370	QWAQZ6VK	22,2	31574
DELLA PERUTA	SIMONE	MEDICINA	18MP44388	4CFNBXEG	22,2	31575
TOPO	FRANCESCO	MEDICINA	18MP41383	B8WCE7QX	22,1	31914
PIETROLUONGO	DARIA	MEDICINA	18MP41824	7C33WTAU	21,8	32647
FERRARO	NICOLA	MEDICINA	18MP40134	248U4X5M	21,8	32666
RUSSO	VINCENZO	MEDICINA	18MP45478	X6P6PCEJ	21,8	32669
LAURIELLO	MICHELE FRANCESCO	MEDICINA	18MP42486	VW6MV9E7	21,7	32782
GUARINO	ALESSIA	MEDICINA	18MP41084	K3GFES64	21,5	33191
VISCIGLIO	TANIA	MEDICINA	18MP42251	KPDFQR9X	21,5	33297
SANTORSOLA	MARIACHIARA	MEDICINA	18MP42473	HU6KMVEA	21,5	33320
CAVA	NUNZIATA	MEDICINA	18MP42849	FA4C9Q6G	21,3	33698
ASSEDIATO	SIMONE	MEDICINA	18MP44236	ZY3AGU6Y	21,1	34056
DELLA PERUTA	DOMENICO MARIA	MEDICINA	18MP41733	QBBFTM4E	21	34532
DI LAURO	PIETRO UMBERTO	MEDICINA	18MP44153	GF4EX9JH	20,9	34745
NEFASTO	DANIELA	MEDICINA	18MP43519	QBCZW3XS	20,8	34897
PONTILLO	MARTINA	MEDICINA	18MP43494	9AUE6YCE	20,70	35141
DE STASIO	MATTEO	MEDICINA	18MP42373	C825EHM	20,5	35585
RUGGIERO	BRUNELLA	MEDICINA	18MP40867	49PD7FUG	20	36708
TROTTA	IMMACOLATA	ODONTOIATRIA	18MP40710	D4U3XC9N	20	36748
ATTANASIO	ALESSIA	MEDICINA	18MP44164	72WTGWV4	19,9	
AVITABILE	CHIARA	MEDICINA	18MP45436	Z5KRSDG	18	
BARBATO	GIANMARCO	MEDICINA	18MP43848	FCKASAPA	0,3	
BONAGURA	ALESSANDRA	MEDICINA	18MP45422	FMMNADQ7	14,9	
CAIRO	MARIA ROSA	MEDICINA	18MP41420	9ASWKZSQ	19,9	
CARANDENTE	VINCENZA	MEDICINA	18MP40124	M8NYB9N2	13,8	
CAVALIERE	ANNARITA	MEDICINA	18MP43809	VSF46QNE	15,8	
CINTOLI	GIULIA	MEDICINA	MANCA	MANCA	sotto 20	
COCCARO	ERSILIA	MEDICINA	18MP41566	MSAQ7276	12,4	
CONSOLO	VALERIA	MEDICINA	18MP41708	SSNGHCUR	9,7	
CREDENTINO	CLAUDIA	MEDICINA	18MP44450	E8V9EMPC	7,5	
D'ANGELO	LUCA	MEDICINA	18MP43518	93BYF6XP	10,3	
FRATERNI	ILARIA	MEDICINA	18MP45493	G6R2NY6W	17,5	
GUERRIERO	VALENTINA	MEDICINA	18MP40636	5QZVDQ57	13,5	
IRIDE	LUIGI	MEDICINA	18MP45437	68CGYV9G	19,3	
JANULIS	NATALIE MARIE	MEDICINA	18MP40770	VK4RAVQN	18,8	
MATRONE	MARCO	MEDICINA	18MP43034	QS35MSK8	19,2	
MAZZONE	MIRIAM GIOVANNA	MEDICINA	18MP41385	WU7U6E9U	14	
MINICHINI	GIUSEPPINA	MEDICINA	18MP43838	K938U97J	2,7	
MONTEFUSCO	RAFFAELA	MEDICINA	18MP41414	PR5ABYUW	15,8	



NUCCIOTTI	SILVIA	MEDICINA	18MP40727	YMRHJTE2	7,6
PANELLA	ROSALIA	MEDICINA	18MP41159	7SHKCH9	16,9
PANTALEO	SIMONE	MEDICINA	18MP43213	ZBHD4YAS	11,1
PASCARELLA	ANTONIO	MEDICINA	18MP43542	EDUJ5NQB	14,6
PERROTTA	MARIA	MEDICINA	18MP43619	SMKBPGK5	19,1
PONE	ANTONIO	MEDICINA	18MP44205	EDGDHAHM	17
RAINONE	ROBERTA	MEDICINA	18MP44436	RE73G779	9,5
RUSSO	MARIA TERESA	MEDICINA	18MP41730	UTE64RTU	11
SCHETTINO	GIUSEPPINA FEDERICA	MEDICINA	18MP40707	ZF25E2TY	4
SERPICO	MARIA PAOLA GIADA	MEDICINA	18MP44194	C5ZZEZWQ	12,8
SPECCHIO	FRANCESCA	MEDICINA	18MP43008	FJ56W8U6	18
TAMMARO	MARIA GIOVANNA	MEDICINA	18MP42502	HD9VR7TJ	10,7
VERDE	FRANCESCO	MEDICINA	18MP42549	7HXYBBS	15,3
AMATO	CARMEN	MEDICINA	18MP43716	ADBMZSHB	17,20
BELLUCCI	LUCA	MEDICINA	18MP40142	R2GKNJ48	11,2
DE PAOLA	PAMELA	MEDICINA	18MP41350	KKGXJHV5	11,80
DE SIO	CAMILLA	MEDICINA	18MP42243	MJ53GCMY	14,6
ESPOSITO	FRANCESCO	MEDICINA	18MP42446	GURZNQPB	19,9
FICUCIELLO	ASSUNTA	MEDICINA	18MP45449	9HF9646N	18,2
GRASSO	MARIA CRISTINA	MEDICINA	18MP42412	D6E3YD7Y	19,40
MOLINARIO	SONIA	MEDICINA	18MP66675	9U652A6S	11,1
ROMANO	FRANCESCO	MEDICINA	18MP40724	PUQ22SJD	16,3
CAMPANA	ANTONIO	ODONTOIATRIA	18MP41378	68JJSKDY	5,5
CECE	GIACOMO	ODONTOIATRIA	18MP42511	YMNXD525	2,5
GRANIERO	PAOLO	ODONTOIATRIA	18MP42591	SSKPB3DF	-5,4
BERGAMINELLI	FABRIZIO	ODONTOIATRIA	18MP40722	WSJFY67E	5
FAMIGLIETTI	ROBERTO	ODONTOIATRIA			sotto 20

### ***1. Il plico rubato a Bari.***

Presso l'Ateneo di Bari, il giorno della prova, si è appreso che uno dei pacchi contenenti il materiale di concorso era stato manomesso e che dalla scatola era stato trafugato un plico contenente tutte le domande, uguali per tutti i candidati del Paese.

Il caso è letteralmente identico a quello occorso presso l'Ateneo di Catanzaro nel 2007 dove il M.I.U.R. si determinò per l'annullamento della prova e dove, dopo 7 anni, si sono accertati i gravi reati commessi nel dichiarato intento di vendere il compito a tante più persone possibili<sup>1</sup>. All'epoca l'Ateneo di Catanzaro e il Miur annullarono la prova. Stessa fattispecie a distanza di sette anni, con un'unica differenza: il Miur non ha annullato la prova perché a seguito delle

<sup>1</sup> **Catanzaro, test manomessi: chieste 5 condanne** (<http://www.uninews24.it/calabria/3437-catanzaro,-test-manomessi-chie>)

posizioni del Consiglio di Stato (con la nota rimessione alla Corte Costituzionale sulla legittimità delle graduatorie locali) ci troviamo di fronte ad una graduatoria nazionale.

Pertanto la scelta non era più annullare il concorso a Bari o a Catanzaro, ma annullare il concorso nazionale per i fatti di Bari. Solo tale ragione di opportunità ha portato il Miur a non annullare il test.

L'art. 4 dell'allegato I, al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 riporta che: *“a decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che **devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione**”*. La scatola non solo non era integra, ma mancava un plico.

Le indagini penali, ancora in corso, a nostro avviso sono irrilevanti per la censura che ci occuperà nel ricorso poiché la potenzialità della diffusione e la fuga di notizie è fuori discussione.

Si è giunti all'individuazione del plico mancante in maniera assolutamente casuale. Le indagini difensive hanno fatto emergere come inizialmente il Rettore si fosse dichiarato disponibile all'annullamento, lo stesso annullamento verificatosi nell'anno 2007 anche per Bari ed effettuato in via di autotutela dall'ex Rettore Petrocelli. Ecco invece le dichiarazioni del Rettore Uricchio di Bari: *“**Il plico mancante era tra quelli destinati alla sede di Economia. Appena ce ne siamo accorti abbiamo chiamato subito il Ministero per chiedere chiarimenti e capire se questo episodio potesse invalidare la procedura. Ma il Ministero, dopo aver verificato che era tutto regolare, e che un plico in più era giunto in un'altra sede, quella di Milano Bicocca, ha autorizzato a procedere. Certamente** – conclude Uricchio – **se si fosse trattato di qualche problema più serio, i test sarebbero stati bloccati in tutta Italia.**”*

Il problema invece era più serio poiché, come emerse nel prosieguo della vicenda, il plico disperso non era in alcun modo presso la Bicocca o altrove. Tale circostanza, su cui si invita formalmente il Miur a fare un po' di chiarezza, avrebbe potuto indurre l'Ateneo di Bari e poi il Ministero ad un annullamento a “cascata” di tutta la prova nazionale.

Così il Miur dopo aver indotto l'Ateneo a non annullare decideva con nota in atti dell'11 aprile 2014 di pubblicare il 22 aprile 2014 i risultati, riportando quanto segue anche in termini di responsabilità per la gestione della prova e per la intervenuta alterazione della scatola:

*“**Università, Miur: test Medicina non sarà annullato Il 22 aprile la pubblicazione dei risultati**” (...)* Dalla relazione fornita dall'ateneo emerge che i pacchi per la prova di Medicina, dopo il ritiro a Bologna, sono arrivati all'Università di Bari e da qui sono stati trasferiti e custoditi all'interno di un furgone in una caserma dei Carabinieri. La mattina dell'8 aprile le scatole sono state ritirate, caricate su altra autovettura dell'ateneo e portate presso le quattro sedi di svolgimento della prova. In una di queste sedi, la ex Facoltà di Economia, la commissione ha riscontrato che uno dei pacchi presentava il sigillo integro ma il nastro da imballaggio scollato e ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato per i dovuti controlli. Alla presenza degli studenti è stato verificato che il pacco conteneva 49 buste anziché 50 come previsto. Sull'eventuale ipotesi di reato si esprimerà la magistratura. Il Miur intanto, anche alla luce dei primi riscontri sui risultati del quiz, ritiene di non dover annullare la prova.”

Lascia poi senza parole che a distanza di pochi giorni per il corso di laurea di Medicina Inglese, meno noto alle cronache, si sia verificato nuovamente lo stesso problema, ovvero un altro pacco con i plichi ancora una volta non in regola, sempre a...Bari.<sup>2</sup>

**2. La prova di concorso e la violazione dell'anonimato** (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26, 27 e 28; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233; C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396). **Provvedimenti impugnati B.**

Nonostante la pronuncia dell'Adunanza Plenaria e l'accoglimento cautelare di tutti gli

---

<sup>2</sup> [www.lagazzettadelmezzogiorno.it/homepage...danneggiato-no713061](http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/homepage...danneggiato-no713061)

appelli sulla vicenda anonimato da parte del Consiglio di Stato, il M.I.U.R. ha ancora una volta adottato modalità di svolgimento della prova non sufficienti a garantire l'anonimato.

Il codice alfanumerico presente sotto il codice a barre, nonostante l'imponente contenzioso generatosi, non è stato eliminato in difformità alle diverse raccomandazioni dell'**Alto Commissario anticorruzione del 2007**, del **Consiglio di Stato** (par. nn. 3672/11 e 4233/13), del **C.G.A.** (10 maggio 2013, n. 466) e dei **T.A.R.** (solo da ultimo T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396). Basterebbe l'eliminazione di tale codice, richiesto sin dal 2007 in tutte le sedi anche dall'U.D.U. e denunciato ogni anno da questa difesa, per essere certi che l'anonimato non potrebbe essere più lesa.

Il codice a barre, infatti, è comunque leggibile (nel senso che dalla lettura ottica si evince proprio il codice segreto ivi impresso) con un qualsiasi *smartphone* dotato di un'applicazione gratuita per la lettura di tali codici che siamo abituati a vedere in tutti i supermarket. Cos'è, allora, che fa perseverare il MIUR in tale scelta? Perché dopo che il G.A. ha duramente stigmatizzato tale scelta si continua ad operare in maniera illegittima?

Nonostante i motivi di ricorso accolti specificatamente accolti sul punto (T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396, i cui appelli sono stati rigettati in fase cautelare da Cons. Stato, ord. 19 febbraio 2014, n. 729 e già prima in sede di appello su ordinanza motivata allo stesso modo 27 marzo 2013, n. 1140), inoltre, il M.I.U.R. continua a non far verbalizzare le operazioni di correzione innanzi al CINECA (cfr., da ultimo, proprio T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457).

### ***3. La prova di concorso a Napoli Federico II e la violazione dell'anonimato in contrasto alle indicazioni del M.I.U.R.***

Alle violazioni ministeriali si accostano quelle consumatesi nei singoli Atenei ove, davvero come non mai, anche grazie ad una maturità ed un'attenzione sempre più alta da parte degli studenti si assiste ad un catalogo sterminato di situazioni rilevanti nel presente procedimento gestito con la graduatoria unica.

A Tor Vergata, lo si vedrà in separato giudizio, vi sono frotte di candidati provenienti da ben identificate scuole di preparazione al test distanti migliaia di chilometri da Roma. Punteggi identici (in tutte le sezioni di prova) di candidati con lo stesso cognome che dovrebbero stare in aule ben lontane e che non possono davvero aver totalizzato il medesimo risultato.

A Milano, Napoli, Salerno e La Sapienza è stato violato l'anonimato gestendo la prova in aperto contrasto con le linee guida ministeriale. Prova che davvero si continua a non comprendere come va condotto questo benedetto concorso.

Il M.I.U.R., senza mezzi termini, seguendo la linea tracciata da questa difesa (si noti l'espressione "è rimasto" che segna uno stacco netto rispetto al passato) aveva imposto agli Atenei ogni accorgimento per non consentire ai Commissari di vedere l'anagrafica e quindi il foglio contenente l'abbinamento tra nome e codice segreto.

È eliminato l'ordine di tenere la carta di identità sul banco (anche se molti Atenei hanno scelto comunque di farla tenere sul tavolo) e, anche alla fine della prova, non deve farsi alcun controllo sull'identità dei candidati e sul loro materiale di concorso.

Si fa seguito alla nota del 2 aprile u.s. di pari oggetto per specificare che per mero errore materiale è rimasto a pagina 4 nel paragrafo relativo a "Eventuale consegna/abbandono della prova prima del termine" il seguente periodo *"Coloro che terminano la prova entro le ore 12:30 possono consegnare uno alla volta l'elaborato alla Commissione, che verificherà l'identità di ciascuno e la corrispondenza con i dati riportati sulla scheda anagrafica, e poi potranno lasciare l'aula"*.

Si precisa invece che, anche per coloro che termineranno la prova entro le ore 12.30, come per tutti gli altri candidati, all'atto della consegna della prova non dovrà esserci la verifica della corrispondenza dell'identità del candidato con il codice prova riportato sul retro della scheda anagrafica.

A La Sapienza e altri Atenei, invece, sono stati i commissari a raccogliere le anagrafiche "libere" verificandone, quindi, il contenuto. A Milano, ancora, è verbalizzato che i commissari hanno imposto ai candidati di consegnare esibendo la carta di identità abbinando così il codice segreto presente sulla scheda risposte da annullare con le generalità del candidato.

A Napoli Federico II, ed è il caso che ci occupa, si sono seguite le istruzioni dell'anno passato e non quelle di quest'anno.

È verbalizzato che *"al termine del tempo i candidati debbono attendere di essere chiamati, mostrando il documento di riconoscimento, per consegnare: a) la busta con finestra trasparente in cui avranno inserito il modulo risposta valido; b) la scheda anagrafica; c) il questionario e il modulo risposta non valido debitamente annullato"*.

In espresso contrasto a quanto ha previsto il M.I.U.R., quindi, per ordine della commissione, tutti i candidati hanno dovuto mostrare il proprio codice segreto ed il proprio documento di identità all'atto della consegna.

\*\*\*

La collocazione in posizione non utile in graduatoria di parte ricorrente è palesemente illegittima e va annullata, unitamente agli ulteriori provvedimenti in epigrafe, in parte qua, per i seguenti

#### MOTIVI

##### ***Sull'interesse al ricorso in relazione ai singoli motivi:***

I motivi di ricorso che seguono sono trattati in ordine tanto logico quanto di interesse in relazione alla specifica posizione di parte ricorrente.

L'interesse ai singoli motivi, in particolare, tiene conto della circostanza, più approfonditamente chiarita nella parte finale del presente ricorso, che tutte le censure svolte sono indirizzate ad aggredire e demolire, in via principale, il diniego di ammissione al corso di laurea e, solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati. Una prova svolta con tali illegittime modalità è, infatti, inidonea alla selezione dei migliori e, soprattutto, non in grado di comprimere il diritto allo studio.

In particolare:

1) con un secondo motivo si contesta la scelta del MIUR di non annullare la prova nonostante la Procura della Repubblica di Bari abbia accertato che uno dei plichi di concorso sia stato rubato prima della prova;

2) con un terzo motivo si contestano le modalità con le quali MIUR e Ateneo hanno ritenuto di condurre la prova in termini di segretezza e tutela dell'anonimato;

3-4) con le censure 4 e 5 si ricorre avverso la mancata verbalizzazione delle operazioni di correzione dei compiti dei ricorrenti e la mancata custodia degli stessi durante il lungo periodo di giacenza agli Atenei e al CINECA;

5) con il sesto motivo si è censurato lo svolgimento della prova presso le diverse sedi Universitarie che non ha garantito la par condicio tra i concorrenti;

6) con il settimo motivo si è censurata la mancata approvazione degli atti di concorso;

7) con l'ottavo si è contestato l'intero test somministrato sulla base della considerazioni della Prof.ssa Monica Barni in relazione all'inidoneità dello stesso di essere un valido mezzo di

selezione;

\*\*\*\*\*

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DELL'ALLEGATO I, AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.**

1. Dagli atti di indagine presso la Procura della Repubblica di Bari risulta che sia stato trafugato uno dei plichi di concorso.

Per il M.I.U.R., nonostante il test ad aprile (l'inizio delle lezioni è previsto per il 1 ottobre 2014) consentisse un'immediata ripetizione senza incidere sulla vita accademica e sull'inizio delle lezioni, non è accaduto nulla di rilevante giacché non vi è prova che tale plico mancante sia in effetti stato divulgato.

Il problema è che non funziona esattamente così in una procedura concorsuale ove la segretezza dei quiz ha carattere nucleare. Non può paragonarsi la mancanza di un plico con l'elenco delle domande di concorso segrete, al mancato rinvenimento di una scheda elettorale non ancora votata tra quelle in dotazione del seggio. Non si può far finta di nulla e limitarsi a darne atto a verbale.

Soprattutto ove i punteggi della prova di quest'anno sono stati i più alti di sempre. Da un lato difatti si è abbassato drasticamente il punteggio per l'accesso alla facoltà di Medicina, dall'altro il punteggio dei candidati pugliesi si è alzato notevolmente. Dopo la pubblicazione dei risultati è emerso a sorpresa che nelle prime cento posizioni vi erano ben 6 studenti che avevano sostenuto la prova a Bari, proprio dove nelle ore precedenti la prova si era verificata la manomissione di una scatola e il trafugamento di un intero plico con le 60 domande del test.

Un risultato che non può non essere considerato, visto che l'anno scorso il primo studente di Bari si era piazzato al 116° posto.

Il più bravo studente d'Italia quest'anno è stato uno studente che ha sostenuto il test alla statale di Torino con il punteggio di 80,50 punti. Dopo di lui altri due "campioni del test", entrambi pugliesi: un ragazzo della facoltà di Foggia e uno di Bari. Insomma punteggi medi pugliesi che aumentano quando la media nazionale del resto di Italia si abbassa.

I due studenti pugliesi nelle prime tre posizioni - e otto di Bari entro le prime cento - sono dal punto di vista statistico una sorpresa senza precedenti.

Per la prima volta nella storia i risultati di Bari superano quelli dell'Ateneo più grande del Paese, con più posti a disposizione e con più concorrenti, La Sapienza di Roma, l'Ateneo più grande d'Europa che colloca solo otto studenti nei primi cento e con punteggi inferiori rispetto ai baresi. Bari per poco non supera Milano, raddoppia e "trippla" le città del sud, come Palermo dove troviamo soltanto tre studenti entro i primi cento, per non parlare di altre città con una popolazione numericamente vicina a Bari dove a volte tra i primi cento non ve ne è neanche uno.

Eppure non possiamo dimenticare che al fine di evitare ogni margine di discrezionalità la *lex specialis* è lapidaria.

L'art. 4 dell'allegato I, al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 prevede che *"a decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che **devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione**"*.

Senza se e senza ma. Le scatole DEVONO essere integre. Se non lo sono e, diremmo quasi banalmente, a maggior ragione ove manchi il questionario, la prova NON DOVEVA tenersi.

2. M.I.U.R., membri della Commissione e vertici dell'Ateneo, non avrebbero dovuto fare altro se non quello che già in passato in situazione identica altri Atenei avevano fatto.

Era il 2007 e tutti ricorderanno il mancato ritrovamento di 3 plichi presso l'Ateneo di Catanzaro.

Questo il comunicato stampa dell'Ateneo: *"Il Rettore dell'Università Magna Graecia di*

Catanzaro, Professor Francesco Saverio Costanzo, di concerto con il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Professor Giovambattista De Sarro, ha segnalato alle autorità competenti, il 6 settembre scorso, possibili irregolarità riguardanti i plichi concorsuali relativi alle prove di accesso ai corsi di laurea a numero programmato. Il Rettore e il Preside della Facoltà di Medicina hanno inteso così garantire i candidati alle prove di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria contro ogni ipotetico rischio di alterazione delle prove medesime. Tale decisione è nell'interesse e a tutela dei candidati impegnati nelle prove di ammissione, ed è a dimostrazione dell'attenzione con cui l'Ateneo, operando con estrema trasparenza, ha monitorato le varie fasi relative all'espletamento dei concorsi stessi".

Anche in quel caso "il rettore aveva denunciato la mancanza di tre moduli contenenti i test dai plichi inviati dal Ministero".

All'inizio, quindi, solo sospetti e plichi mancanti. Cautelativamente si decise di annullare la prova nonostante fosse già stata espletata.

**Ma cosa accadde dopo?** *"I plichi con i test per l'ammissione ai corsi di laurea sarebbero stati manomessi nell'università di Catanzaro. E' quanto emerso dall'inchiesta avviata dal pm Salvatore Curcio dopo l'esposto presentato dallo stesso rettore dell'università Francesco Saverio Costanzo. Il rettore aveva denunciato la mancanza di tre moduli contenenti i test dai plichi inviati dal Ministero. L'ipotesi dell'accusa è che i moduli siano stati sottratti per far conoscere in anticipo ad alcuni candidati le domande d'ammissione ai test. Il pm Curcio ha affidato i plichi che sarebbero stati aperti in anticipo ai Ris di Messina per rivelare eventuali impronte digitali o altri elementi per riuscire a risalire ai responsabili"*.

Dopo l'indagine, a distanza di tre anni, gli arresti. Dopo 5 le condanne.

*"In carcere sono finiti Valter Mancuso, e Antonio Cuteri, entrambi di 42 anni, mentre ai domiciliari sono finiti Giuseppe La Rocca, di 29 anni, all'epoca impiegato con contratto di prestazione d'opera, Manuela Costanzo (37) e Patrizia Scandale (28), all'epoca studenti. Nei confronti di altre 14 persone è stata disposta l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal Giudice per le indagini, Tiziana Macrì. Mancuso, addetto al servizio di pulizia dell'Ateneo, e Cuteri, impiegato, erano già stati arrestati per la vicenda del furto del 2007. Il primo è stato condannato a tre anni di reclusione nell'aprile 2009 al termine del processo con rito abbreviato, mentre per Cuteri il processo è in corso. Gli indagati sono accusati di peculato, falsità ideologica e ricettazione.*

*La nuova tranche dell'inchiesta, condotta dai sostituto procuratori di Catanzaro, Salvatore Curcio e Paolo Petrolo, riguarda i test di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e di Veterinaria degli anni 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 per i quali i test sarebbero stati acquisiti in anticipo dagli indagati. L'indagine, avviata con accertamenti tecnici svolti dai carabinieri del Ris di Messina su un plico risultato manomesso, è proseguita con una serie di attività di riscontro che hanno consentito di smantellare il sistema che, secondo l'accusa, era incentrato su persone che all'epoca dei fatti, con contratti di prestazione d'opera, svolgevano mansioni di vario genere all'interno dell'Università di Catanzaro".*

Solo leggerezza, o mala fede, può portare a pensare che un concorso con un plico mai rinvenuto sia regolare. I sigilli ministeriali non erano saltati, eppure un plico era stato sfilato con astuzia ed arte e ci si poteva anche non accorgere della intervenuta sottrazione. Ciò è avvenuto grazie a macchinari in grado di pressare lentamente le scatole allentandone le giunture, facendo sì che si possa lentamente sfilare un plico.

Se l'aula interessata non fosse stata la 3 di Economia, con candidati più anziani che si sono imposti di fare contare i plichi, nessuno mai se ne sarebbe accorto. Del resto il sigillo ministeriale di plastica e a forma di fiore, sensibilissimo a manomissioni rispetto alle quali è da sempre "tarato", non si era in alcun modo spaccato e si presentava perfetto. Ciò lascia presagire circostanze ben diverse rispetto a quelle ex adverso prospettate di un inspiegabile sabotaggio del test, stranamente accompagnato da una impennata dei voti baresi contestuale ad un abbassamento del voto medio del test.

Le Società che gestiscono tali concorsi non impacchettano i plichi di concorso manualmente ma devono sottoporsi a controlli specifici di garanzia e segretezza.

Nel caso del Cineca, ad esempio, e sempre con riguardo ai fatti del 2007, quando *“i carabinieri del Nucleo operativo del comando provinciale di Catanzaro, hanno visitato la sede bolognese del consorzio interuniversitario, che aveva il compito di distribuire a livello nazionale i test, hanno verificato che un sofisticato sistema di controllo a base di sensori elettronici esclude errori nel riempimento dei pacchi. Per gli inquirenti, dunque, il furto è avvenuto nel viaggio dei questionari dall'Emilia alla Calabria o, più probabilmente, durante la sosta degli scatoloni in una sede universitaria catanzarese poco protetta”*<sup>3</sup>.

Non è possibile, dunque, che si trovino plichi aperti e, soprattutto, che non vi siano all'interno di una scatola ove dovrebbero essere in tale quantità.

2. E' illegittimo, quindi, che non si sia provveduto ad annullare la prova essendo altamente probabile, se non certo, stante le tecnologie di cui è in possesso il CINECA, che il plico sia stato rubato proprio al fine di venderlo sul mercato ad una platea di soggetti già ben definita e che, aveva commissionato il gesto.

La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

L'art. 4 L. n. 264/1999, infatti, prevede che il Ministro dell'Università determina, con proprio decreto, modalità e contenuti delle prove di ammissione. In esecuzione della riportata disposizione di legge, detto dicastero, per l'anno accademico 2014/2015, con D.M. 5 febbraio 2014, prevedeva che le prove di ammissione dovessero avere *“contenuto identico sul territorio nazionale”* e si dovessero celebrare nella stessa data. Il combinato disposto delle superiori disposizioni - ispirate ai principi generali e fondamentali, vigenti in materia di concorsi pubblici - tendeva a garantire, oltre alla *par condicio* tra i concorrenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale, la trasparenza, la segretezza e la regolarità della prova.

In maniera più concreta, il sistema tendeva ad assicurare ***“la segretezza dei tests, identici su tutto il territorio nazionale, fino al momento dell'inizio dello svolgimento della prova, che per tali motivi si sarebbe dovuta espletare allo stesso orario in tutto il territorio nazionale. Questa finalità non poteva che essere assicurata, secondo la valutazione fatta dall'Amministrazione, attraverso il criterio della contestualità delle prove uniche su tutto il territorio nazionale; criterio che, peraltro, mira in sostanza anche ad evitare la possibilità di comunicazione, da parte dei concorrenti, con l'esterno e che, sempre a giudizio dell'Amministrazione stessa, è stato ritenuto il mezzo più idoneo al raggiungimento di detti obiettivi”*** (T.A.R. Campania-Napoli, 27 gennaio 2004, n. 519).

L'elemento della segretezza, ***“attesa la sua particolare natura, non può che essere considerato come costitutivo della regolarità della procedura [e] una diversa lettura delle disposizioni de quibus si troverebbe in contrasto inevitabilmente con i principi sopraesposti”*** (T.A.R. Campania-Napoli, 28 luglio 2004, n. 10857).

Nella specie, di contro, come più volte ribadito, le buste delle prove potrebbero essere state aperte già in precedenza. ***“E' questa una circostanza idonea ‘ex se’ a rendere illegittima la procedura concorsuale ‘de qua’; ciò perché, tenuto conto dei mezzi tecnici oggi a disposizione, vi è la concreta possibilità [che qualche candidato, più fortunato di altri, abbia conosciuto, n.d.r.], in anticipo, il contenuto della prova. Tale evenienza, indipendentemente dal suo effettivo realizzarsi (il cui accertamento evidentemente esula dai compiti di questo Giudice) integra di per sé la violazione di tutti quei principi richiamati, che in ogni procedura concorsuale devono essere osservati ad evitare che la stessa sia inficiata di illegittimità”*** (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Peraltro, come correttamente rilevato nella pronuncia dianzi richiamata, non occorre che in concreto vi sia stata provata l'effettiva *“soffiata”* proveniente dalla Puglia *“essendo sufficiente la*

<sup>3</sup> <http://italia.panorama.it/Universita-il-dna-svelera-chi-ha-manomesso-i-test-di-medicina-di-Catanzaro>

*semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti”, di aver ricevuto delle informazioni riservate e segrete sulla prova; “elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale” (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).*

Le selezioni, dunque, al di là della singolarità dei fatti come sopra rappresentati e dei conseguenti punteggi stellari dei candidati che alimentano il ragionevole dubbio che una qualche soffiata sia davvero arrivata oltre la Puglia, dovranno essere annullate in ragione della semplice possibilità che i principi di segretezza e *par condicio* potessero essere stati violati.

**II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5 FEBBRAIO 2014 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

***1. Il codice alfanumerico presente in tutta la documentazione di concorso.***

Nonostante l'ampio contenzioso il M.I.U.R., come vedremo in seguito, ha posto in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciata la sede consultiva del Consiglio di Stato dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233).

**Prima** di decidere, avvedendosi di tale criticità, il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover toccare con mano tali elementi, provvedendo ad ordinare istruttoria e chiedendo di aver prova:

a) che sul modulo di risposta non fosse in qualche modo impresso l'username attribuito a ciascun candidato;

b) che il foglio consegnato a ciascun candidato, contenente il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR e le chiavi personali per accedere all'area riservata del sito (username e password), non recasse elementi o dati atti ad identificare la prova del candidato;

c) che tali elementi – ad eccezione del codice a barre – non fossero presenti nel modulo di risposta.

Occorreva, in altri termini, che il Ministero riferente provasse che quanto disposto dal D.M. non potesse consentire in alcun modo l'identificazione preventiva della prova svolta da ciascun candidato.

Dopo aver accertato che, invece, le modalità di espletamento del concorso provavano esattamente il contrario, il Consiglio di Stato stigmatizzava duramente la scelta del Ministero (Consiglio di Stato, Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233), così esprimendosi: *"E' possibile ricavare con certezza che ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate"*.

Basterebbe, quindi, l'eliminazione del codice numerico su foglio risposte e scheda anagrafica e la consegna ai candidati del proprio codice numerico che, in tal caso, i commissari non possono comunque abbinare al codice a barre, se non usando un lettore ottico e non quindi nell'immediato.

Grazie alla semplice eliminazione del codice verrebbe eliminato ogni rischio di anonimato senza alcuna conseguenza giacchè il codice a barre è leggibile con qualsiasi smartphone e riporta proprio il famigerato codice alfanumerico e solo ragioni oscure non l'hanno fatto sino a oggi eliminare.



In cartaceo, depositeremo le medesime schede di concorso del CAMPUS BIOMEDICO dalle quali si evince l'inesistenza del codice alfanumerico sotto quello a barre.

La richiesta dell'eliminazione del codice, si badi bene, non è un'invenzione di questa difesa o del Consiglio di Stato ma, sin dal 2007, era stata espressamente inoltrata al M.I.U.R. dall'**Alto Commissario anticorruzione che, a seguito dell'istruttoria sui fatti del 2007, ne raccomandava l'eliminazione.**

## ***2. Sul modus operandi dell'Ateneo e sull'aggravamento della criticità imposta dal M.I.U.R.***

Le linee guida ministeriali e gli accorgimenti dell'Ateneo, poi rivelatisi maldestri ma comunque mirati al fine di tutela dell'anonimato, dopo 7 anni di battaglie, hanno finalmente confessato che anche in questo concorso va rispettato il principio dell'anonimato e, soprattutto, che sino ad oggi ciò non era accaduto.

Nella nota 2 aprile il M.I.U.R. scrive alle Università segnalando *“che a seguito dell'emanazione della nota pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 26/13 in tema di segretezza e anonimato nei pubblici concorsi, si sono rese necessarie delle modifiche alla consueta procedura di compilazione e raccolta delle schede anagrafiche, sulle quali si raccomanda di prestare particolare attenzione”*.

Secondo il M.I.U.R., quindi, la criticità non è nell'esistenza del codice numerico (come sostiene il Commissario anticorruzione e il Consiglio di Stato) ma solo nella gestione dell'anagrafica.

Al punto 1 abbiamo già criticato tale scelta, qui ci soffermiamo su come l'Ateneo abbia agito e su come, di fatto, sia incappata in un nuovo eclatante vizio che lo stesso Ministero aveva voluto evitare dettando delle indicazioni assai stringenti (seppur originariamente viziate).

Esattamente come nel caso della Plenaria che ha scritto (*“incidentalmente, sembra significativo notare che nelle selezioni per i successivi anni accademici l'università ha cessato di far annotare il codice segreto accanto al nome del candidato”*) qui il M.I.U.R. ha cambiato la gestione del concorso ed ha *“raccomandato agli atenei di prestare particolare attenzione”*.

Ecco le novità rilevanti e decisive.

Lo scorso anno, al punto *“assegnazione posti a sedere”* era scritto *“il candidato inoltre deve essere invitato a deporre il proprio documento di identità in evidenza sul bando in modo da poter essere consultato dai membri della commissione in ogni momento”*.

Tale onere non è imposto quest'anno, anche se l'Ateneo della parte ricorrente lo ha inspiegabilmente disposto.

Quest'anno, inoltre, a chiarire in maniera più forte quanto deve essere garantito l'anonimato, a pag. 2, si dispone che si proceda alla *“sostituzione della busta contenente il modulo risposte ove questa abbia segni di riconoscimento”*.

Lo scorso anno ciò non era previsto.

Inoltre, ed è questo l'elemento più rilevante, lo scorso anno si disponeva *“il responsabile d'aula invita i candidati a compilare prima la scheda anagrafica, a disporla accanto al documento di riconoscimento per verificare che non siano avvenuti scambi di plichi tra i candidati”*.

Quest'anno cambia tutto.

*“Il responsabile d'aula invita i candidati ad aprire la busta del plico, a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova”*.

E' la più evidente e clamorosa confessione di sempre.

**La scheda anagrafica non va vista, né toccata dai Commissari in nessun modo e per nessuna ragione.**

**2.1.** L'Ateneo, tuttavia, queste nuove istruzioni non le ha neanche lette, comportandosi (e

verbalizzandolo anche) esattamente all'opposto di come ha scritto il M.I.U.R. In poche parole nonostante la battaglia di questa difesa che ha portato alla modifica legislativa suddetta, l'Ateneo ha agito adoperando le indicazioni dell'anno passato.

Nell'a.a. **2013/2014**, il Ministero aveva onerato agli Atenei, al momento della consegna dei plichi di concorso a fine prova da parte dei candidati, ad usare il seguente metodo.

*"I candidati presenti in aula devono posare la penna sul banco e attendere l'arrivo di un commissario per la consegna del compito e contestuale verifica dell'identità con il modulo anagrafica".*

Quest'anno, invece, come chiarito, il M.I.U.R. impone che all'atto della consegna la Commissione non debba in alcun modo abbinare il codice segreto al nome del candidato.

Il M.I.U.R. è talmente preoccupato che ciò possa avvenire che accortosi di un refuso, dovuto al contenuto delle linee guida dell'anno passato, si affretta a rettificare le linee guida 2014/2015 scrivendo a chiare lettere che, alla fine della prova, non deve farsi alcun controllo sull'identità dei candidati e sul loro materiale di concorso.

Si fa seguito alla nota del 2 aprile u.s. di pari oggetto per specificare che per mero errore materiale è rimasto a pagina 4 nel paragrafo relativo a "Eventuale consegna/abbandono della prova prima del termine" il seguente periodo *"Coloro che terminano la prova entro le ore 12:30 possono consegnare uno alla volta l'elaborato alla Commissione, che verificherà l'identità di ciascuno e la corrispondenza con i dati riportati sulla scheda anagrafica, e poi potranno lasciare l'aula"*.

Si precisa invece che, anche per coloro che termineranno la prova entro le ore 12.30, come per tutti gli altri candidati, all'atto della consegna della prova non dovrà esserci la verifica della corrispondenza dell'identità del candidato con il codice prova riportato sul retro della scheda anagrafica.

**All'Ateneo Federico II, invece, i commissari hanno ordinato (cfr. verbale preliminare n. 1) che "al termine del tempo i candidati debbono attendere di essere chiamati, mostrando il documento di riconoscimento, per consegnare: a) la busta con finestra trasparente in cui avranno inserito il modulo risposta valido; b) la scheda anagrafica; c) il questionario e il modulo risposta non valido debitamente annullato".**

**Tale indicazione è presente nel verbale generale n. 3, pag. 2 ove si scrive che:**

**"Le operazioni di consegna per ciascun candidato hanno previsto:**

**1) inserimento e chiusura del modulo risposte contrassegnato da codice a barre nell'apposita busta con finestra trasparente;**

**2) consegna della scheda anagrafica;**

**3) consegna del modulo risposte di riserva debitamente annullato e del questionario;**

**4) verifica del documento di riconoscimento".**

**Nel singolo verbale d'aula (identico per tutte le aule), inoltre, si da atto che le schede anagrafiche, prive di busta, sono state contate dai Commissari ad una ad una separatamente rispetto ai "plichi contenenti il questionario ed il foglio risposta annullato".**

Le linee guida ministeriali, invece, proprio per evitare di verificare il contenuto della scheda anagrafica, come si ricorda, avevano previsto che *"il responsabile d'aula invita i candidati ad aprire la busta del plico, a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova"*.

Ed inoltre, proprio per non lasciare nulla al caso si disponeva che *"è fatto assoluto divieto*

alla Commissione e a qualsiasi altra persona di aprire le buste e di rimuovere il materiale utilizzato per le prove per qualsiasi motivo”.

Nell’idea del M.I.U.R., quindi, le due buste (una con la scheda risposta che va al Cineca, l’altra con modulo risposte annullato, questionario e scheda anagrafica) non devono essere aperte ed ispezionate per nessun motivo.

**La Commissione di Napoli, invece, ed è verbalizzato ed a valere sino a querela di falso:**

**- NON “invita i candidati ad aprire la busta del plico, a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova” ma fa consegnare “libera” tale scheda contenente l’abbinamento tra codice segreto e nome;**

**- ORDINA ai partecipanti di consegnare la scheda anagrafica unitamente alla carta di identità verificando che il candidato abbia compilato correttamente la scheda anagrafica.**

**Così facendo ha leso l’anonimato e non sulla base di quanto affermato da questa difesa ma rispetto a quanto ordinato dal M.I.U.R. nelle linee guida diramate a tutti gli Atenei e ricevute anche dall’Ateneo di Napoli come da documentazione trasmessa all’esito dell’accesso agli atti che si deposita.**

**2.2.** Ma perché il M.I.U.R., con la nota del 4 aprile 2014, si è affrettato a rettificare il contenuto di un passaggio della circolare 2 aprile 2014 chiarendo che “*NON DOVRA’ ESSERCI LA VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA DELL’IDENTITA’ DEL CANDIDATO CON IL CODICE PROVA RIPORTATO SUL RETRO DELLA SCHEDA ANAGRAFICA*”?

In maniera molto semplice perché verificando il documento di identità, avendo in tutta la documentazione di concorso il codice segreto, si abbina il nome a tale codice sgretolando l’anonimato.

La Commissione, inoltre, ha calpestato le indicazioni del Ministero ed ha fatto consegnare la scheda anagrafica libera e non nella busta ove doveva sin dall’inizio essere inserita.

Il M.I.U.R. aveva imposto che “*la busta del plico contenente la scheda anagrafica (e non la sola scheda stessa, n.d.r.) dovrà essere consegnata all’Ateneo al termine della prova, unitamente al materiale residuo (pagine contenenti i quesiti e secondo modulo risposte)*”, ma come risulta a verbale la Commissione ha fatto all’opposto.

**2.3.** “*La verifica del documento di riconoscimento*” a cui fa cenno il verbale, inoltre, non può voler dire altro se non accertarsi che i dati inseriti nella scheda anagrafica, da compilare a cura di ogni candidato, corrispondessero con le vere generalità dello stesso come evincibili dal documento di identità.

**Per fare questo, dunque, occorre** verificare, integralmente, il foglio anagrafica che, invece, contenendo l’abbinamento nome-codice univoco, dovrebbe restare segreto sino alla correzione.

Tale verifica, infatti, nella procedura che ci occupa, è possibile solo esaminando l’intero foglio anagrafica (la cui immagine è già stata sopra riportata).

Non può dimenticarsi infine che il codice alfanumerico di cui si discute è facilmente memorizzabile giacché è formato da un doppio elemento che caratterizza la sede di concorso e il candidato.

I primi 5 numeri e lettere caratterizzano la sede di concorso e sono uguali per tutti i candidati (18MP4). Nel nostro esempio, quindi, tutti gli studenti all’Ateneo di Napoli Federico II avevano come primi 5 numeri codici distinti con 18MP4. E ciò da sempre e dunque anche negli anni passati.

I successivi 4 numeri, invece, variavano per candidato ma non serve neanche annotarli giacché sono scritti a verbale e negli adesivi degli scatoloni d’aula.

**Solo due o 3 cifre per aule con capienza superiore a 100 partecipanti dovranno essere memorizzati e, comunque, vi era stato tutto il tempo per annotarli nelle quattro ore d’esame.**

Ecco perché il M.I.U.R. ordina così rigidamente cosa fare ma l'Ateneo, illegittimamente, si comporta in maniera opposta.

**III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ALLEGATO A DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.**

1. Il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione.

E' confessato inoltre che in quella sede si è fatto un mero controllo formale al fine di verificare che fossero congruenti con quelle consegnate.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione, ma anche la stessa *lex specialis* avesse previsto un'indicazione vincolante *ad hoc* nell'allegato 1 al D.M. 12 giugno 2013 (cfr. artt. 2 e 13, all. 1, D.M. 5 febbraio 2014).

2. Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Proprio in un caso afferente a test di ammissione alla Facoltà di Medicina è stato chiarito che *“un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986; T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

3. Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente (cfr., da ultimo, sempre sulla scia di quella che la difesa definisce una stella polare: T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986, anche **T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457**; in termini CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; *adde*: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

**IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1 AL D.M. 5 FEBBRAIO 2014. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

Come anticipato in premesse il modulo risposte di parte ricorrente, ammesso, per mera

ipotesi difensiva, che sia stato corretto dal CINECA (ma anche nel caso che sia sempre rimasto presso l'Ateneo, in realtà, poco cambierebbe per l'analisi del vizio che di seguito si espone), non è stato custodito con le modalità e le garanzie previste dal D.M. 5 febbraio 2014.

È noto che, al fine di limitare al minimo le possibilità di manomissione dei plichi, il D.M. onerava *“Ogni Università, a cura del responsabile amministrativo, nella stessa giornata dello svolgimento della prova di ammissione, a consegnare presso la sede del CINECA, al rappresentante del MIUR il materiale di cui al punto 10, lettera a) e eventualmente lettera d)”*.

Nonostante parte ricorrente abbia richiesto all'Ateneo ed al CINECA tutti i verbali delle operazioni concorsuali, nulla è dato sapere circa la custodia dei plichi e l'attività che il CINECA ha apprestato al fine di provvedere alla correzione dei compiti. L'ultima attività verbalizzata dalla Commissione di concorso è, infatti, quella a chiusura delle operazioni di esame presso l'Ateneo conclusasi con la consegna “di tutti pacchi e i plichi oggetto della prova” al *“responsabile del procedimento per le incombenze consequenziali”*.

Da allora non è dato sapere come siano stati custoditi i plichi sulla base di quali direttive, date da chi e con che garanzie. Sappiamo solo che in un certo giorno del mese di settembre si rimetterà mano ai compiti per correggerli ed inviarli all'Ateneo che ne curerà l'abbinamento con l'anagrafica in proprio possesso.

Prima di allora non v'è alcuna garanzia che tali griglie risposte non siano state manomesse (essendo, peraltro, uniche non essendovi alcuna brutta copia, seppur annullata, cui fare riferimento).

Appare scontato, al contrario, che ai sensi dell'Allegato 1 al D.M. e, più in generale, avuto riguardo a come l'intero procedimento si svolge, in attesa della correzione o, comunque, ex artt. 2 e 12 dell'Allegato 1 del D.M. 5 febbraio 2014 delle determinazioni della Commissione, quest'ultima e/o il R.U.P. avrebbero dovuto provvedere ad ogni garanzia di conservazione e custodia dei plichi e/o delle preventive acquisizioni delle immagini.

Ma così non è stato fatto, non essendovi, neanche sul punto, alcuna verbalizzazione. Non v'è dubbio, dunque, che *“laddove, tramite le risultanze processuali, risulti accertato che nell'arco temporale intercorrente tra la [consegna e la correzione], non sono state adottate tutte quelle misure idonee a garantire la custodia e la segretezza dei plichi è legittima la decisione del G.A. di annullare la procedura. La legittimità di tale decisione discende dal fatto che nell'ambito delle gare pubbliche, in conformità ai principi di buon andamento ed imparzialità cui deve sempre conformarsi l'azione della P.A., è necessario predisporre misure tali che, limitando il rischio di manomissione, possano garantire la segretezza delle offerte presentate e la par condicio tra i partecipanti. Di talchè, in assenza di predette misure - come accaduto nel caso concreto, ove si è constatata la mancata individuazione del soggetto responsabile della custodia ed il mancato accertamento da parte della Commissione giudicatrice dello stato di conservazione e delle modalità di risigillatura dei succitati plichi e buste - le operazioni di gara non possono che ritenersi invalide”* (Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2010, n. 3203).

#### **V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELL'ALLEGATO 1 DEL DECRETO 5 FEBBRAIO 2014.**

1. Gli atti di concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore né, in ipotesi si ritenesse che serva un'approvazione unica nazionale, dal Ministero.

E ciò in maniera illegittima.

*“L'approvazione della graduatoria di concorsi da parte dell'Amministrazione competente, al di là dell'improprio ‘nomen iuris’, è un provvedimento di amministrazione attiva,*

di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell'ambito del procedimento di concorso, mediante il quale l'Amministrazione fa proprio l'operato della Commissione esaminatrice” (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

Non si può dubitare, infatti, che *“anche se l'Amministrazione ha solo un potere di controllo sulla legittimità delle operazioni relative ai concorsi, resta ferma comunque la necessità di approvazione da parte della Amministrazione attiva della determinazione assunta”* (Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 2006, n. 991; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4320), e ciò in quanto l'Amministrazione, *“oltre a svolgere un doveroso controllo di legittimità sul complessivo andamento delle operazioni concorsuali”* (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 1996, n. 341) ha, *“per consolidata giurisprudenza, il potere di provvedere alla modificazione, appunto in via di approvazione, di una graduatoria concorsuale, qualora dall'esame dei documenti prodotti dai concorrenti utilmente graduati emerga che essa è stata illegittimamente formata”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

2. Ciò appare ancora più evidente con riguardo ad elementi decisivi accaduti dopo la celebrazione della prova quali:

- la vicenda del plico di Bari;

- la verbalizzazione da parte di una Commissione del concorso di modalità di gestione totalmente difformi dalle indicazioni ministeriali di cui alle note 2 e 4 aprile 2014;

Di tali fatti non v'è traccia in nessuno dei provvedimenti impugnati giacché il Ministero e gli Atenei hanno ommesso qualsiasi nuova adozione provvedimento.

Non v'è dubbio che tali lacune siano tanto importanti da poter causare l'invalidità dell'intero procedimento riguardando *“aspetti dell'azione amministrativa la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza”* dell'operato della Commissione (Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1094).

#### **VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. 25 MAGGIO 2012 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.**

1. La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test di n. 60 domande, suddivise in n. 4 gruppi omogenei: logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica. In calce a ciascuna delle domande venivano prospettate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta.

Regola assoluta osservata dai formulatori ministeriali è che tra le risposte suggerite il candidato ne dovrà *“individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”*. Ogni risposta diversa dall'unica esatta (la sola che avrebbe dato diritto all'attribuzione di 1 punto) sarebbe stata giudicata errata con l'attribuzione di un punteggio negativo di - 0,40, mentre in caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

In altri contenziosi vedremo, che alcune delle 60 domande sono errate, con più risposte esatte, imperfette o fuori programma.

Una prima notazione, tuttavia, è tranciante.

Questa difesa vuol far notare che non è più e soltanto un problema di errori e/o imperfezioni nel test, ma del test in sé.

Non risulta, infatti, che il test sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di centinaia di migliaia di giovani e delle loro famiglie. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare.

E ciò è diametralmente opposto a ciò che nel resto del mondo si fa. *“Test users should select tests that meet the intended purpose and that are appropriate for the intended test takers”*. Questo non avviene, perché non si è mai dimostrato che i test che vengono scelti e utilizzati: *“meet*

*the intended purpose*" e che *"are appropriate for the intended test takers"*<sup>4</sup>.

Si deducono tali fondamentali osservazioni dagli scritti della **Prof.ssa Monica Barni**<sup>5</sup>, straordinario nell'Università di Siena ed unica docente in Italia ad occuparsi scientificamente di *"etica della valutazione della competenza linguistico-comunicativa e delle conseguenze sociali e politiche dell'utilizzo di test"*. Il medesimo docente che, con **D.M. 7 agosto 2012**, è stato nominato dal MIUR per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette che un'altra commissione aveva elaborato qualche mese prima e che avevano fatto impazzire la lotteria dei test (ci si riferisce all'abilitazione per i T.F.A.).

Mentre in America e nel mondo anglosassone<sup>6</sup>, ove i test vengono costruiti e sperimentati prima della somministrazione seguendo tutti i protocolli del caso, si sta seguendo una tendenza opposta all'uso di tali metodi di selezione e *"decine di college e università stanno riesaminando le loro politiche di ammissione al fine di de-enfatizzare i punteggi dei test"*, in Italia siamo all'anno zero.

I test somministrati sono costituiti da un assemblaggio di diversi item, la cui architettura d'insieme sembra non tener conto dei principi in base ai quali programmi e test devono essere costruiti e poi verificati. Sono anni che fuori d'Italia, ed in particolare nel mondo anglosassone, nel quale i test sono comunemente usati per decidere sulla vita delle persone a partire dall'età pre-scolare, si riflette sulla responsabilità di chi produce e valuta test e sui risvolti etici della professione del "tester". Ne sono un esempio chiaro i vari codici di etica e le linee guida per buone pratiche prodotti e adottati da tutti gli enti e le associazioni che si occupano di costruzione di test e di valutazione: dall'associazione degli psicologi, a quella del "language testing", la valutazione linguistica, solo per citarne alcuni.

Trattasi di elementi assolutamente necessari per comprendere se quel test rispetta "i parametri di scientificità, validità, affidabilità, equità richiesti" e se quindi i risultati che emergeranno saranno valutabili allo scopo.

Al di là se la **domanda n. 36** ove vi è un errore di traduzione dall'inglese all'italiano **legato al ruolo di Cambridge**, è correttamente o non correttamente formulata, chi elabora un test, dovrebbe chiedersi perché è utile inserire quella domanda in quella determinata selezione. Per chiedersi e rispondere a ciò servono dei valutatori e non, solo, dei docenti in quelle discipline oggetto del test stesso.

**Ma tutto questo, in Italia, non è mai accaduto e nessuno si è mai chiesto se sia corretto affidare il futuro delle nostre generazioni a questi metodi così superficialmente impostati. Non esiste uno studio che, magari a campione, dopo i primi anni di tali test di selezione, ha appurato se gli ammessi erano, in effetti, i migliori tra quelli selezionandi.**

**2. Nel 2012/2013, per la prima volta, è stata questa difesa a sollevare questo problema.**

**Proprio in quanto la critica sarà sembrata opportuna, da quest'anno, viene fuori il ruolo di Cambridge Assessment che, così si legge, ha avuto incarico di "sviluppare un sistema di selezione per l'ammissione ai corsi di studio delle Università italiane, mediante l'adozione di Test di ammissione progettati da Cambridge Assessment".** L'istituto ha elaborato i test. La commissione nominata dal Ministero li ha validati.

**Ma tale validazione è totalmente inidonea rispetto ai fini dei protocolli internazionali.**

La prova inconfutabile dell'idoneità di un test congegnato con tanta leggerezza è rappresentata dal fatto che il M.I.U.R., proprio perché il problema non se l'è mai posto, ha somministrato lo stesso test a Italiani, comunitari, uomini, donne, extracomunitari, cattolici, protestanti e islamici senza alcuna differenza tra sesso, razza, lingua e religione. Ma un test come

<sup>4</sup> <http://www.apa.org/science/programs/testing/fair-code.aspx#a>

<http://ncme.org/resource-center/code-of-professional-responsibilities-in-educational-measurement/>

<sup>5</sup> BARNI M., Etica e politica della valutazione. Atti del XV Convegno GISCEL, Misurazione e valutazione delle competenze linguistiche. Ipotesi ed esperienze, Milano 6-8 marzo, 2008; BARNI M., Diritti linguistici, diritti di cittadinanza: l'educazione linguistica come strumento contro le barriere linguistiche, Atti del Convegno di Viterbo, 6 novembre 2010.

<sup>6</sup> <http://www.fairtest.org/>

quello che ci occupa è palesemente inidoneo a valutare congiuntamente e con lo stesso metro, senza discriminarli, tutti questi discenti. Trattasi di nozioni universalmente note ma che in Italia sembrano non essere mai giunte<sup>7</sup>.

3. Prima di poter somministrare un test (*LIVE test*), è necessario compiere una serie di operazioni che vanno dalla definizione precisa dell'oggetto da valutare (*Planning phase*), alla selezione dei contenuti del test (*Design phase / initial specifications*), alla produzione vera e propria degli item (*Development test*). A tali già complesse procedure ne devono seguire altre che riguardano la sperimentazione del test prodotto, l'analisi dei risultati della sperimentazione al fine di verificare la capacità del test di mettere in luce quello che si intendeva misurare, cioè le conoscenze/competenze richieste. Solo dopo aver fornito prove evidenti del possesso di tali caratteristiche qualitative, il test può essere "messo sul mercato" e utilizzato.

La complessa schematizzazione rende evidente che la costruzione di un test non può essere il risultato di un mero assemblaggio di item costruiti da esperti delle materie oggetto di valutazione, ma che ogni item del test deve essere selezionato solo perché è in grado di fornire quelle informazioni che, insieme alle altre informazioni fornite dagli altri item che compongono il test, permettano di fare quelle inferenze che riguardano la capacità di un individuo, nel nostro caso, **di un giovane studente di frequentare proprio quel corso di studio**.

Nel caso di specie ci domandiamo se e come tutte queste procedure siano state messe in atto e se sia stato verificato e dimostrato che gli item scelti e utilizzati: "meet the intended purpose" e che "are appropriate for the intended test takers". Ci domandiamo cioè se il Ministero abbia previsto alcuna cautela per verificare se il test da somministrare fosse idoneo allo scopo previsto dalla L. n. 264/99.

Dai documenti ministeriali, non emerge l'adozione della metodologia appena descritta, che invece, come può dettagliatamente notarsi nella perizia in atti, deve essere messa in atto nel caso di test di selezione.

Nell'Allegato A, contenente i "Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in Medicina Veterinaria e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie", non solo vengono definiti in maniera assai vaga i contenuti del test, ma soprattutto non si spiegano i motivi per cui tali contenuti concorrano alla definizione delle competenze/conoscenze globali richieste ai candidati, e poi come tali contenuti siano resi operativi negli item, il modo in cui è determinato il peso che a ciascuna parte del test e a ciascun item viene attribuito per la formulazione del punteggio finale.

Eppure si tratta, come abbiamo visto sopra, delle fondamentali operazioni da compiere quando si costruiscono test "high stakes" di accesso.

Ad esempio, se si analizza la sezione relativa alla "Cultura generale e ragionamento logico", così declinata:

"Accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che vengono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. I quesiti verteranno su testi di saggistica scientifica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generalistiche o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico. Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo",

E se tali descrittori vengono comparati con gli item del test, le questioni che si pongono e

---

<sup>7</sup>Si veda [www.fairtest.org](http://www.fairtest.org). Per una visione diametralmente opposta alla cultura dei test americani, peraltro adeguatamente testati e sperimentati negli obiettivi prima di essere somministrati, si veda Diana Laufenberg: Come imparare dagli errori ([http://www.ted.com/talks/lang/en/diana\\_laufenberg\\_3\\_ways\\_to\\_teach.html](http://www.ted.com/talks/lang/en/diana_laufenberg_3_ways_to_teach.html)), e, in particolare, in fondo al video ove la docente americana evidenzia come sarebbe impossibile raggiungere obiettivi educativi adeguati con la cultura dell'unica risposta esatta. Vd. anche minuto 6 e ss. ove si chiarisce l'erroneità di un sistema di valutazione e apprendimento figlio del test a risposta multipla nel quale si dice e si insegna ai discenti a non sbagliare mai.



che necessitano di una risposta documentata sono le seguenti:

in base a quale motivo e a quali considerazioni sono state selezionate tali conoscenze/competenze;

in che modo, con quali metodologie è stato verificato che sono queste le conoscenze/competenze necessarie ad uno studente per frequentare con successo i corsi di studio indicati;

come sono state definite e poi selezionate le conoscenze relative alla “cultura generale”;

come le competenze/conoscenze selezionate sono state operazionalizzate negli item;

come è stata verificata la validità, affidabilità e equità del test, se non è stata effettuata la sperimentazione degli item e non sono state messe in atto delle procedure per la loro validazione;

come è stato verificato il livello di difficoltà dei singoli item e il loro contributo allo scopo globale del test;

in base a quali criteri e procedure sono stati stabiliti i punteggi da attribuire agli item;

in base a quali criteri e procedure, soprattutto se non è stata effettuata nessuna sperimentazione e quindi in assenza di dati necessari a effettuare lo “standard setting”, è stato definito il punto di taglio, cioè il punteggio in base al quale decidere il superamento/non superamento della prova e quindi l’accesso o il non accesso di un candidato al corso,

quali procedure, soprattutto in assenza di sperimentazione, sono state messe in atto dopo la somministrazione degli item per verificare la loro efficacia.

Dalla documentazione ministeriale, e in particolare dagli scarni verbali delle riunioni della Commissione non arrivano le necessarie risposte ai precedenti quesiti, miranti a verificare se il test somministrato sia in grado di “meet the purpose” per cui è stato costruito.

Dalla lettura dei verbali non emerge la messa in atto delle procedure richieste per la produzione di un buon test, valido per gli obiettivi prefissati e in grado di fornire risultati affidabili. Emerge che la validità del test è stata decretata solo dal giudizio insindacabile dei membri della Commissione, effettuando un’analisi di superficie, soggettiva, dipendente esclusivamente dalle proprie competenze nelle materie. In termini tecnici, i membri della Commissione hanno confidato solo nell’analisi sommaria della “face validity” del test, della loro apparenza esterna: sappiamo invece quanto questa sia fallace in quanto può portare alla selezione di item che non sono predittori affidabili delle competenze/conoscenze che si richiedono (v., fra gli altri, Davies et al., 1999: 59).

Non si evince dai verbali la messa in atto di nessun’altra verifica della validità e affidabilità del test. Considerata anche l’esiguità del tempo messo a disposizione della Commissione stessa per portare a termine tutte le operazioni (dal 23 aprile al 20 maggio 2013 per un totale di sole 5 sedute da 7-8 ore per le prove principali e di riserva per Medicina, Veterinaria e Architettura), non sarebbe comunque stato possibile effettuare le procedure necessarie alla validazione del test.

Stupisce come alcuni dei componenti la commissione che, come si deduce dalla loro affiliazione istituzionale, dovrebbero essere ben competenti di testing, perché impegnati in centri di produzione di test, e quindi ben a conoscenza delle complesse procedure richieste, abbiamo potuto acconsentire al fatto che un compito così oneroso – e soprattutto con conseguenze così pesanti per il futuro dei candidati - potesse essere realizzato in modo efficace e equo in un lasso di tempo così limitato e abbiamo potuto accettare di realizzarlo in modo così superficiale.

È evidente che un test prodotto in modo così superficiale non possa essere considerato idoneo ad essere strumento di selezione e ad individuare i migliori, proprio perché non sono stati tenuti in nessuna considerazione i principi in base ai quali gli item devono essere costruiti e poi validati.

\*

Le superiori censure, in quanto incidenti sull’intero concorso, investono e travolgono anche la comminatoria di inidoneità di cui al D.M. n. 449 (art. 10) per tutti i ricorrenti che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 20 punti in conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233 e par. nn. 3672/11) e del C.G.A. e 4233/13) e del

**SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE E SOLO SUBORDINATAMENTE DI ANNULLAMENTO DELL'INTERA PROVA**

**3.1.** Preso atto di tutti i vizi sopra esposti, dobbiamo a tal punto comprendere, se, con riguardo alla specifica competizione che ci occupa, quella dell'annullamento sia, davvero, l'unica soluzione che, "*a termini di stretto diritto*", dovrebbe essere dichiarata.

Nella specie, infatti, siamo innanzi ad un'ipotesi peculiare di procedura concorsuale, giacchè trattasi di una selezione che non consente affatto agli aspiranti di ottenere un titolo, un'abilitazione, un sigillo notarile o un posto di lavoro, ma faculta gli stessi, esclusivamente, ad essere ammessi ad un corso abilitante universitario solo all'esito del quale potrà ottenersi l'abilitazione. Autorizza tali aspiranti matricole, dunque, ad esercitare quel diritto allo studio e alla formazione professionale di spessore costituzionale sancito, senza alcuna limitazione di sorta, dall'art. 34 Cost. Nulla di più. Qui non vi sono altre caratteristiche e qualità dei partecipanti da verificare se non l'idoneità all'esito della selezione cui occorre sottoporsi (in tal senso si veda T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 521).

Se, poi, scavalcando il principio espresso chiarissimamente dal comma 1 dell'art. 34 della Costituzione, si volesse imporre un numero massimo di ammissibili, innanzi alla pletora che dimostra di avere gli stessi requisiti di partecipazione, allora non si potrà prescindere dall'individuare all'esito di una selezione legittima e conforme a legge.

Vero è, dunque, che il legislatore con le norme di cui alla L.n. 264/99 ha introdotto talune limitazioni al numero degli ammessi a frequentare determinati corsi, ma non può dimenticarsi che tali limitazioni sono in grado di comprimere il diritto allo studio costituzionalmente tutelato e che le stesse sono state concepite nell'alveo di quel procedimento amministrativo complesso che inizia con il carteggio Regioni, Ministeri, Ateneo e tavolo tecnico sul numero degli ammissibili a livello nazionale e si conclude con la pubblicazione della graduatoria nei singoli Atenei.

L'acclarato vizio di una delle fasi procedurali (nella specie individuabile con riguardo ai criteri più importanti, vale dire quelli relativi alle modalità di formazione della graduatoria), dunque, rende illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria con un punteggio positivo quali idonei non vincitori.

Il diritto allo studio, infatti, può essere compresso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riespande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta.

La prova più lampante della correttezza di tale assunto è rappresentato dalla circostanza che non vi è alcuna fonte di legge che autorizza il contingentamento delle iscrizioni sulla base di un determinato punteggio ottenuto (ma solo dello stesso in rapporto ai posti disponibili), anche ove la capienza dei posti non necessita di alcuna ulteriore misura di limitazione degli accessi.

Ciò di cui si chiede l'annullamento, dunque, non è affatto la selezione in sé, in astratto comunque valida quanto meno ad individuare gli idonei, ma il diniego di ammissione al corso di laurea, imposto all'esito di un procedimento di concorso illegittimo.

Sul punto ci si riserva di meglio approfondire in memoria e si richiama la giurisprudenza formatasi in tal senso (**Consiglio di Stato**, Sez. VI, 9 giugno 2014, n. 2935; **Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672**; **C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466** che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale in ipotesi di violazione dell'anonimato si era optato per l'ammissione dei ricorrenti e non per l'annullamento della procedura; **T.A.R. Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457**; **T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 927**, confermata in sede di merito con sentenza **16 luglio 2012, n. 1352**; **T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051**; **T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105**; già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, **T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008** e **T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**).

La seconda delle soluzioni è quella risarcitoria in forma specifica che verrà esplicitata nel paragrafo dedicato.

### **ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA**

Nella specie, ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera selezione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea.

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni intime, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi alla Facoltà cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni. Tutti gli elementi addotti con i numerosi profili di censura spiegati, infatti, assumono una tale consistenza numerica, *“in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale”* (T.A.R. Napoli, n. 5051/11, cit.).

Anche ai sensi dell'art. 34 comma terzo del C.p.a., a tenore della quale <<quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori>>, la richiesta di essere reintegrato in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero al Corso di Laurea, apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo (l'atto di esclusione dal Corso universitario), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di frequentare il Corso), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dall'Amministrazione intimata, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi al corso di laurea cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni.

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che “il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, **con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale**” (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Parte ricorrente, infatti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di chance.

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. *“sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica”* e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa “sia in tutto o in parte possibile” (art. 2058 c.c.).

### **ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI**

Solo in via subordinata, rispetto a tutte le domande presenti in ricorso, si spiega domanda risarcitoria in termini economici.

I ricorrenti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, hanno subito tanto un

danno da mancata promozione, quanto da perdita di *chance*.

Relativamente alla prima voce di danno, risulta già dimostrato *per tabulas* che la corretta formulazione dei quesiti in perizia avrebbe loro certamente consentito di colmare quel *gap* di un punti che, ad oggi, li vede esclusi.

In merito alla seconda voce di danno, “*sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile*” (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

#### ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

*Medio tempore*, si impone l'ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento che, riguardando solo pochi studenti, non procurerebbe alcun disagio organizzativo alla Facoltà, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio.

A sostegno dell'istanza cautelare, val la pena rammentare che in casi analoghi, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008, n. 293; Sez. VI, 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006, n. 351), rilevando “*che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione*” (ord. n. 6305/05) e “*che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito*” (ord. n. 351/06).

Si omette<sup>8</sup>, quindi, ogni deduzione sulla strumentalità della misura cautelare richiesta

---

<sup>8</sup> Un solo cenno merita la circostanza che la delibazione di un vizio generale quale quello dell'anonimato, già in fase cautelare, **non comporta affatto il rigetto della richiesta di ammissione ma ne conferma la fondatezza.**

E ciò, prima di ogni altra deduzione, in rigoroso rispetto dell'art. 34 c.p.a.

La pronuncia giurisdizionale ed il riscontro del principio costituzionale dell'effettività della tutela, infatti, deve avvenire tenendo conto di tale norma a tenore della quale “*quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori*”.

La prima domanda da porci, quindi, è rappresentata da cosa chiedono i ricorrenti e cosa possono ottenere in base ai motivi di ricorso spiegati.

L'interesse dedotto in giudizio non ha natura meramente oppositiva, si qualifica anzi come interesse di natura pretensiva, poiché parte ricorrente dichiaratamente aspira ad accedere al numero chiuso del Corso di Medicina e Odontoiatria. Un eventuale annullamento radicale delle prove selettive non sarebbe concretamente soddisfacente, poiché rimetterebbe semplicemente i candidati nella condizione di partenza, vale a dire quella di dover partecipare a nuova selezione, senza determinare neppure, stante la difficoltà e la complessità di organizzazione di simili dispositivi di verifica selettiva, un effetto anticipatorio della prova di accesso - rispetto al quale potrebbe sussistere un residuo interesse strumentale all'annullamento – prima del tempo in cui essa è naturalmente prevista per l'anno accademico successivo.

Essendo, infatti, imminenti le nuove prove per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina 2014-2015, l'annullamento della selezione per il 2013-2014 farebbe, verosimilmente, slittare la ripetizione della prova in coincidenza con quella del nuovo anno accademico (tra 40 giorni), non producendo alcun effetto incrementale rispetto all'attuale posizione di aspettativa di parte ricorrente.

Ciò induce a una riflessione sulla possibilità che – limitando l'accoglimento del ricorso all'interesse attuale e concreto di parte ricorrente – la pronuncia giurisdizionale (di merito si intende) dovrebbe sempre avvenire in applicazione della norma di cui all'art. 34 comma terzo del C.p.a., a tenore della quale <<quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori>>. Tale pronuncia di accertamento dell'illegittimità – che corrisponde alla richiesta di parte ricorrente di essere reintegrata in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero al Corso di Laurea in Medicina e Odontoiatria 2013-2014 – aprirà la strada alla valutazione della domanda risarcitoria in forma specifica di parte ricorrente e, per quanto qui interessa, alla perfetta coincidenza della strumentalità della domanda cautelare di cui si chiede la concessione rispetto alla pronuncia di merito.

A parere di chi scrive, quindi, il “vecchio pallino” della strumentalità della misura cautelare e dell'utilità maggiore che si ricaverebbe da un'ammissione soprannumeraria rispetto al successivo annullamento degli atti di concorso, si scontra oggi con la norma sopra citata superando ogni resistenza alla concessione della misura cautelare dell'ammissione con riserva.

In termini estremamente sintetici: ai sensi dell'art. 34 c.p.a., oggi, nel peculiare caso di specie di concorsi che si ripetono *ex lege* annualmente, l'annullamento del concorso è effetto a cui i ricorrenti hanno interesse assai limitato in quanto non residuerebbe alcun concreto vantaggio dubitandosi, come ben chiarito dalla giurisprudenza (T.A.R. Molise, n. 396/13), che si possa persino pervenire ad una pronuncia di tal guisa perché risulterebbe esclusivamente beffarda.

stante il pacifico orientamento del giudice d'appello (la più recente Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2014, n. 2407 e, nelle forme della sentenza in forma semplificata, T.A.R. Palermo, Sez. I, 14 gennaio 2014, n. 251 che dà atto della conferma di tale posizione da parte del C.G.A. "visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466, secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l'a.a. 2013-2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno)").

#### SULLA ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO

Si ritiene il caso di precisare sin da ora che l'ammissione richiesta potrà anche avvenire in soprannumero (cfr. in tal senso **Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. dell'Emilia – Bologna, 22 aprile 2008, n. 1532; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**), imponendosi le concorrenti considerazioni per cui l'accertata violazione di legge (art. 4 l. n. 264/1999) in cui sono incorse l'Ateneo, il MIUR e il CINECA comporta che le relative conseguenze gravino esclusivamente sulle prime due amministrazioni (nel senso del superamento del tetto, dal medesimo programmato) e non (onde consentire il rispetto del tetto medesimo) su altri concorrenti già utilmente graduati e che verrebbero ingiustamente penalizzati per mancanza non imputabile a loro, bensì all' "*arbitro*" della competizione.

#### ISTANZA EX ART. 52 COMMA 4 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 4 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto della S.V.E. 12 novembre 2013, n. 23921.

Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo ove i ricorrenti hanno sostenuto la prova (di prima opzione), al M.I.U.R. e al CINECA nei rispettivi domicili ex lege e/o presso la difesa erariale (in conformità al richiamato D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei a mezzo pec.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse dei

---

Se il riconoscimento del risarcimento del danno in forma specifica, quindi, è l'unica soluzione praticabile in ipotesi di annullamento di concorsi con tale tipologia, l'ammissione cautelare è perfettamente strumentale a tale effetto.

La mancata concessione della tutela cautelare, pertanto, darebbe vita persino a dubbi circa la persistenza dell'interesse all'azione, proprio perché, nella specie, l'art. 34 c.p.a. osterà all'annullamento del concorso (essendovene sempre uno nuovo da celebrare).

In ogni caso, ove non si ritenesse accedere alla superiore teoria che sembra trovare scontato conforto positivo nell'art. 34 c.p.a., parte ricorrente dovrebbe comunque ottenere l'immediata ammissione giacché, preso atto dell'illegittimità dell'intera selezione che ha inciso su tutti i soggetti in maniera variamente determinante, deve essere immediatamente posto nella medesima situazione degli ammessi pur nella consapevolezza che ciò potrà comunque comportare l'annullamento dell'intera selezione (che dovrebbe precedentemente passare per l'integrazione del contraddittorio) in sede di merito. Grazie a tale riallineamento di tutte le posizioni lese da una procedura comunque illegittima, tanto gli ammessi quanto gli esclusi, potranno giungere sino alla definizione di merito del giudizio in una situazione di assoluta parità e si eviterà il consolidamento di posizioni, comunque guadagnate all'esito di un concorso illegittimo, che non meritano una migliore salvaguardia rispetto ad altre.

Sulla base di ciò, quindi, la prova andrebbe annullata ma, nelle more, tutti i ricorrenti dovrebbero ottenere l'ammissione per attendere, in posizione di parità e senza che possa pesare sulla successiva decisione il tempo che dovrà intercorrere sino all'udienza di merito, l'esito del contenzioso.

ricorrenti, voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, *“limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea”* riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di laurea cui aspirano *“al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione”* (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528).

In particolare, al fine di gradare la delibazione dei diversi motivi:

1) in via principale, in accoglimento del ricorso, Voglia annullare il diniego di ammissione al corso di laurea e, per l'effetto ammettere i ricorrenti al corso di laurea indicato quale prima opzione e specificato alle tabella del presente atto e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati;

del presente atto e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati;

2) in via subordinata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi, se favorevolmente delibati, conseguono l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione, in accoglimento del ricorso, condanni le Amministrazioni intimate **al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**;

3) in via ulteriormente gradata, in accoglimento degli altri motivi, annulli tutti gli atti in epigrafe e, quindi, l'intero concorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Roma Messina, 20 giugno 2014

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

I sottoscritti

Cognome	Nome	C.F.
IOIME	GIUSEPPE	MIOGPP94M11F839X
FRANCO	TOSCA	FRNTSC94S55F839E
SABATINO	GIOVANNA	SBTGNN93P54F799D
FANELLI	ALESSANDRA	FNLLSN95B51F839P
PICARDI	VALERIO	PCRVLR94A19F839V
IMPERATORE	FRANCESCA	MPRFNC93R68F839R
ISERNIA	PIETRO	SRNPTR91L05I073B
MOLINO	CLORY	MLNCRY92L67C351R
ESISTINI	DANIELE	STNDNL93T22F839W
CONTE	GIAN MARCO	CNTGMR93H26F839X
VITIELLO	RAFFAELE	VTLRFL95D07L259K
BAITTINER	RAFFAELA	BTTRFL94T44F839S
BONIFACIO	ANDREA	BNFNDR93T21C129Y
DI PAOLA	FRANCESCO	DPLFNC88S09L845E
CASELLA	CRISTIANA	CLSCST94T53H892V
MICHELETI	LILIANA	MCHLLN93T46H501M
MIELE	ANTONIO	MLINTN94B18A783J
MUSELLA	ROBERTA	MSLRRT94E51F839P
PELLEGRINI	LOREDANA	PLLLDN94B63F839F
ADDEO	MAGDA ROSARIA	DDAMDR92M52F839Q
BUONO	LAURA FILOMENA	BNULFL94M52I438A
DI PRISCO	FABRIZIO	DPRFRZ94L35F839E
CAVAGNUOLO	ANGELA	CVGNGL90M42F839U
EVANGELISTA	EMANUELA	VNGMNL94A66G942I
ACANFORA	NUNZIA	CNFNNZ93M47L845R

VOLPE	GIANINA MARIA	VLPGNM94B16H703U
FIORILLO	JOLANDA	FRLJND91S65L424U
TEDESCO	FRANCESCO	TDSFNC94R24F839S
INFANTE	ENRICO ANTONIO	NFNNCN95R26F839T
DE NOTARIS	GUGLIELMO	DNTGLL93P11F839B
FALCO	GIACINTO	FLCGNT91E02D963P
LISBINO	RAFFAELE	LSBRFL94H04A512D
I VAZZO	NICOLA	VZZNCL94S11E839R
ESPOSITO	CLEMENTE	SPSCMN91L30H834K
ARGENZIANO	TERESA	RGNTRS94H48F839L
SCOTTO DI CARLO	DEBORAH	SCTDRH94T60F839K
ARBORETTO	GIUSEPPA	RBRGPP95H53G309A
TRAMONTANO	SARA	TRMSRA94C62F839I
FORCINA	GIANMARIO	FRCGMR94C14D708Z
ECORA	GIANLUCA	CREGLC93L12F839V
CERNERA	MARIANGELA	CRNMNG94D54G039B
VAIENNA	SARA	VNNSRA93M64I234Z
BILO	LUCIA LAURA	BLILLR94D69A399C
BRUNO	LUIGI	BRNLGU93B19M289T
D'AMBROSIO	RAFFAELE	DMBRFL93E19F839H
SANTORELLI	NICOLA	SNTNCL93D17F839J
MARGHERITA	ALESSIA LUCIANA	MRGLSL94P61A512H
D'URSO	SILVIA	DRSSLV94R43H703Y
IANNETTA	ALESSANDRA	NNTLSN94R41G482S
BARBERA	SIMONE	BRBSMN93A13D205Q
MURINO	CARLO	MRNCRL95C24F839K
GUERRIERO	GIOVANNA	GRRGNN94L58F839Y
TULINO	GIOVANNI	TLNGNN88B22F839K
GIORDANO	FRANCESCO	GRDFNC94R05I234H
MELES	MARIO	MLSMRA94T29F839P
RUSSO	ATTILIO	RSSTTL95P06E731A
BERGAMINELLI	MARCO	BRGMRC92E27F912H
MALAFRONTI	CATELLO	MLFCLL91T16C129G
MILO	SALVATORE	MLISVT94C01F839R
MAIONE	MARCO	MNAMRC95A03F839G
PALUMBO	MARIELVIRA	PLMMLV94R45F839L
PARISI	LUCIA	PRSLCU93L69F839P
LECCESE	ILIA	LCCLII94D60G942U
DI DIO	MAURO	DDIMRA93L08G309A
BUONOCORE	MARIANO VITTORIO	BNCMVN93H28F839Z
TAMMARO	ALESSIO	TMMLSS94E20G813Z
GALLUCCIO	ANDREA	GLLNDR95R28G309A
MILANO	ANNALaura	MLNNLR94R62G813E
MANZO	ROBERTA	MNZRRT92B45A489U
RONCHI	ALESSIA	RNCLSS94P42F839W
FERRARO	VALENTINA	FRRVNT92L58L845O
MOTTOLA	GIOVANNI	MTTGNN94H24A512G
COMUNE	ROSITA	CMNRST93R63I234Z

SAVINO	ANGELO	SVNNGL91E12G039E
TESTA	CRESCENZO	TSTCSC95B15F839U
LA SORDA	MARISA	LSRMRS94T61B963S
TAMBARO	ELENA	TMBLNE94S45G309T
DELLO RUSSO	CARMELA	DLLCML94A60A509Q
ESPOSITO	MARICA	SPSMRC94L48F839F
DE MARCO	FRANCESCO	DMRFNC84L04B963V
GALLO	ROSSELLA	GLLRSL94H62A717C
AGRESTI	FRANCESCO	GRSFNC94D24D708X
ORECCHIO	FRANCESCO	RCCFNC94A27A509R
VIGNONE	FABRIZIO	VGNFRZ93D28F839S
AMMENDOLA	PAOLO	MMNPLA94C20L845T
CAPARROTTI	ANTONIA	CPRNTN95M48I676Y
DELLA PERUTA	SIMONE	DLLSMN94H15G813E
TOPO	FRANCESCO	TPOFNC94L03F839V
PIETROLUONGO	DARIA	PTRDRA95A60C933E
FERRARO	NICOLA	FRRNCL94E24G309Q
RUSSO	VINCENZO	RSSVCN94H07G309O
LAURIELLO	MICHELE FRANCESCO	LRLMHL93C31L845O
GUARINO	ALESSIA	GRNLSS94P54F839B
VISCIGLIO	TANIA	VSCTNA86S57I49A
SANTORSOLA	MARIACHIARA	SNTMCH93B66F839A
CAVA	NUNZIATA	CVANZT95P51I438Z
ASSEDIAO	SIMONE	SSDSMN94C10G795H
DELLA PERUTA	DOMENICO MARIA	DLLDNC93H07A783H
DI LAURO	PIETRO UMBERTO	DLRPRM94M26A512K
NEFASTO	DANIELA	NFSDNL95C60A509N
PONTILLO	MARTINA	PNTMTN95H62F839P
DE STASIO	MATTEO	DSTMTT94R14A783D
RUGGIERO	BRUNELLA	RGGNL94E56F839H
TROTTA	IMMACOLATA	TRTMCL94B46F912T
ATTANASIO	ALESSIA	TTNLSS94M56F839X
AVITABILE	CHIARA	VTBCHR92E46L845H
BARBATO	GIANMARCO	BRBGMR93P21F839F
BONAGURA	ALESSANDRA	BNGLSN92M66A509E
CAIRO	MARIA ROSA	CRAMRS93E56F839G
CARANDENTE	VINCENZA	CRNVCN94E47F799G
CAVALIERE	ANNARITA	CVLNRT93R61C129D
CINTOLI	GIULIA	CNTGLI93T52D643X
COCCARO	ERSILIA	CCCRSL94T58G793Y
CONSOLO	VALERIA	CNSVLR93H59F939F
CREDENTINO	CLAUDIA	CRDCLD94C62F839X
D'ANGELO	LUCA	DNGLCU95C23F839D
FRATERNI	ILARIA	FRTLRI94H61I483V
GUERRIERO	VALENTINA	GRRVNT95R46F839T
IRIDE	LUIGI	RDILGU92E26E329D
JANULIS	NATALIE MARIE	JNLNM94A62G964Q
MATRONE	MARCO	MTRMRC94R30C129Y



delegano l'Avv. Michele Bonetti e l'Avv. Santi Delia, anche disgiuntamente, a rappresentarli e a difenderli, nel presente procedimento e giudizio conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti ed effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all'accesso agli atti.

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.

Avv. Michele Bonetti